

CCX.

TORNATA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 1888

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VILLA.

SOMMARIO. Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del sotto-segretario di Stato Fortis e del deputato Plebano. — Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla sanità pubblica — Discorrono i deputati Cerruti, Branca, Nocito, Cavalletto, Nicotera, Rubini, il relatore deputato Panizza ed il sotto-segretario di Stato onorevole Fortis. — Il deputato Saporito presenta la relazione sul disegno di legge: Pensioni degli impiegati civili e militari. — Il presidente proclama la votazione a squittinio segreto sui seguenti disegni di legge: Sulla pubblica sicurezza; Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma; Autorizzazione alle provincie di Cagliari, Chieti, Lucca, Massa-Carrara e Treviso per eccedere il limite medio triennale della sovrimposta ai tributi diretti. — Si riprende la discussione del disegno di legge relativo alla sanità pubblica — Discorrono i deputati Moneta, Di Sant'Onofrio, Coccapieller, Valle, Filì-Astolfone, Parona, Bottini, Nocito, Brunialti, il ministro della guerra, i deputati Guicciardini, Ercole, Lucca, Fagioli, Frola, Lugli, Baccarini, Giordano Ernesto, Sonnino, il sotto-segretario di Stato per l'interno ed il relatore. — Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del sotto-segretario di Stato deputato Fortis, del deputato Trompeo e dei ministri dei lavori pubblici e delle finanze.

La seduta comincia alle 2.10 pomeridiane.

De Seta, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4402. Il Consiglio comunale di Varzi, in provincia di Pavia, chiede un sussidio straordinario per la costruzione di nuove strade carrettiere che mettano il circondario di Bobbio in comunicazione con Genova e con Tortona.

4403. Carlo De Stefano, da Napoli, cancelliere a riposo, espone le circostanze in cui fu obbligato dal ministro delle finanze a versare lire 200

a titolo di multa per mancata registrazione di verbali di causa, chiede che gli sia restituita tale somma, o che si ordini una verifica del suo operato.

Omaggi.

Presidente. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Camera.

De Seta, segretario, legge:

Dal regio Istituto di studi superiori e di perfezionamento di Firenze — Memoria di G. Donati. Sui maestri e gli scolari nell'India Brahmica, una copia;

Dal Ministero dell'istruzione pubblica — Fa-

scicoli dei mesi di maggio a settembre 1888 delle notizie degli scavi, una copia;

Dal signor Palagio, medico chirurgo veterinario condotto del comune di Pelago — Considerazioni circa l'assistenza zoiatrica, copie 30;

Dal signor G. Cadolini, deputato al Parlamento italiano — Legislazione mineraria. Relazione sul progetto di una nuova inalveazione del Tevere attraverso ai Prati di Castello, una copia.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Salandra, di giorni 8; Del Vecchio, di 4; Arbib, di 2; Zainy, di 5; Nanni, di 8. Per motivi di salute, l'onorevole Mussi, di giorni 10. Per ufficio pubblico, l'onorevole Badini, di giorni 8.

(Sono conceduti).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole De Renzis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

De Renzis. Compio il dovere di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per autorizzazione di spese straordinarie militari da iscriversi nei bilanci della guerra e della marina per gli esercizi 1888-89 e 1889-90.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge: Sulla pubblica sicurezza; Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma; Autorizzazione alle provincie di Cagliari, Chieti, Lucca, Massa-Carrara e Treviso per eccedere il limite medio triennale della sovrimposta ai tributi diretti.*

Si faccia la chiama.

De Seta, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno aperte le urne e si procederà nell'ordine del giorno.

Osservazioni sull'ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza del deputato Plebano ai ministri dell'interno e delle finanze intorno alla spesa per il nuovo Palazzo del Parlamento.

L'onorevole Fortis, sotto-segretario di Stato, crede di poter rispondere a questa interpellanza?

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Chiedo all'onorevole Plebano se egli sia disposto a contentarsi delle dichiarazioni che il ministro dell'interno ha fatto alla Commissione del bilancio, oppure voglia avere una risposta dallo stesso ministro, nel qual caso il 20, ossia dopo domani, il ministro dell'interno risponderà all'interpellanza dell'onorevole Plebano.

L'impedimento che ha determinato l'assenza del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, è troppo legittimo perchè l'onorevole Plebano possa muovere lamento per il necessario rinvio della interpellanza, rinvio del resto brevissimo. Attendo di conoscere il suo intendimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. Io lamento, come lamentiamo tutti, le tristi cause, per le quali il presidente del Consiglio si trova oggi fuori di Roma; ma, in verità, io debbo dire che questa mia benedetta interpellanza è colpita dalla iettatura, (*Si ride*) imperocchè tutte le volte che sta per essere svolta il ministro dell'interno scompare.

Io potrei fare una osservazione, che è questa: la mia interpellanza, come la Camera sa, non è rivolta alla persona del presidente del Consiglio, imperocchè non credo che la questione del palazzo del Parlamento sia una cosa personale per l'onorevole Crispi.

La mia interpellanza è rivolta al ministro dell'interno. Ora siccome siede al banco del Ministero il sotto-segretario di Stato, il quale non è certo un commissario regio, ma il vero rappresentante del Governo, come può sostenere la discussione di una legge, così può rispondere ad una interpellanza, che è cosa tanto meno importante. Quindi, se l'onorevole Fortis crede che i suoi poteri vadano fin là, io chiederei di svolgere la mia interpellanza.

Non posso dirgli, sin d'ora, se io mi contenterò delle dichiarazioni che l'onorevole presidente del Consiglio ha ripetuto alla Commissione del bilancio. Probabilmente, dovrei dirgli di no, e contentarmi di svolgere la mia interpellanza. Ad ogni modo, però, se l'onorevole Fortis dichiara che i suoi poteri, come sotto-segretario di Stato, non gli consentono di rispondere alla mia interpellanza, allora pregherei la Camera e la Presidenza di volersi compiacere di conservare la mia interpellanza nel posto dell'ordine del giorno, in cui trovasi, affinchè possa essere svolta domani,

se l'onorevole presidente del Consiglio sarà presente.

Non credo che la Camera voglia fare buon mercato, così facilmente, del diritto d'interpellanza.

Fortis, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Fortis, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Onorevole Plebano, non è il caso di dire che si voglia fare buon mercato del diritto d'interpellanza...

Plebano. Oramai incomincia a parermi.

Fortis, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. ... perchè Ella sa bene che l'impedimento che trattiene il ministro dell'interno è involontario e legittimo. Oggi, se me ne parla,...

Plebano. Ne ho parlato.

Fortis, *sotto segretario di Stato per l'interno*. Ma indarno a me oggi se ne parla; doveva parlarne prima.

Plebano. Ma ne ho parlato.

Fortis, *sotto segretario di Stato per l'interno*. Allora è inutile che Ella ne parli a me. Ne doveva parlar prima; e se prima non ha fatto valere le sue ragioni, non so che cosa dirle.

Posso io stesso rispondere alla interpellanza dell'onorevole Plebano, se egli lo crede: lascio però giudice lui e la Camera della convenienza di differire di due soli giorni la interpellanza, affinché l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, possa egli direttamente soddisfare all'impegno assunto con l'onorevole Plebano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. Io ringrazio il sotto-segretario di Stato, di queste dichiarazioni. Evidentemente non posso avere nessuna obiezione che la mia interpellanza sia rinviata a quando sarà presente il presidente del Consiglio; ma pregherei che non fosse rinviata più in là, e che quindi si lasciasse nell'ordine del giorno, come è, appunto per discutersi quando l'onorevole presidente del Consiglio sarà qui.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Fortis, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Mi preme di dichiarare che non domando il differimento: lascio solo giudice l'onorevole Plebano della convenienza di attendere il presidente del Consiglio, il quale mi ha autorizzato a dichiarare che il 20 è disposto a rispondere alla interpellanza.

Presidente. Dunque, rimane inteso che questa

interpellanza sarà portata nell'ordine del giorno della tornata del 20.

Plebano. Come data improrogabile, speriamo. (*Commenti*).

Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla sanità pubblica.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

“ TITOLO III. *Dell'igiene del suolo e dell'abitato*. — Art. 36. Ferme le prescrizioni riguardanti le acque pubbliche e gli scoli, contenute nella legge dei lavori pubblici, sono anche proibite quelle opere le quali modificchino il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali in quei luoghi nei quali tali modificazioni sieno riconosciute nocive dal regolamento locale di igiene.

“ La contravvenzione a questa disposizione sarà punita con pena pecuniaria sino a lire 500, oltre la demolizione dell'opera a spesa del contravventore. ”

(*È approvato*).

“ Art. 37. La macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili non potrà, nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall'abitato e con le cautele, che verranno determinate dai regolamenti locali di igiene o da speciali regolamenti approvati dal prefetto, sopra proposta del medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

“ I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di lire 50. ”

A quest'ultimo capoverso dell'articolo 37 la Commissione propone un emendamento, in questi termini:

“ I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 50. ”

Insiste la Commissione?

Panizza, *relatore*. Quest'emendamento fu ritirato dalla maggioranza della Commissione.

Presidente. L'onorevole Brunialti ha facoltà di parlare.

Brunialti. Io volevo fare la stessa dichiarazione. L'emendamento è caduto, in seguito alla reiezione d'un emendamento precedente.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 37. Chi l'approva, sorga.

(*È approvato*).

“ Art. 38. Le manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri, o possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, saranno indicate in un elenco diviso in due classi.

“ La prima classe comprenderà quelle che dovranno essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

“ Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, sentito il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sarà approvato dal ministro dell'interno e servirà di norma per l'esecuzione della presente legge. „

“ Le stesse regole indicate per la formazione del primo elenco saranno seguite per inscrivervi le fabbriche o manifatture che posteriormente sieno riconosciute insalubri.

“ Una industria o manifattura, la quale sia iscritta nella prima classe potrà essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

“ Chiunque vorrà attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, dovrà, entro 15 giorni, darne avviso in iscritto al prefetto.

“ I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di lire 100. „

La Commissione fa la stessa dichiarazione, che ha fatta all'articolo 37, anche per ciò che riguarda l'emendamento proposto a quest'articolo?

Brunialti. (*Della Commissione*). Appunto.

Presidente. Sta bene. S'intende ritirato.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Cerruti.

Cerruti. Mi pare utile richiamare l'attenzione del Governo sopra una parte di questo articolo 38, la quale senza un conveniente complemento riuscirebbe imperfetto e dannoso.

Quest'articolo incomincia dichiarando che:

“ Le manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri, o possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, saranno indicate in un elenco diviso in due classi. „

Poi aggiunge:

“ La prima classe comprenderà quelle che dovranno essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni. „

È per questa parte che io desidero fare una breve domanda al Governo.

Quando una di queste manifatture che spandono esalazioni insalubri sia stata costruita nella campagna e lontana dalle abitazioni, i proprietari dei terreni circostanti ed attigui ad essa potranno farvi costruzioni? Se si riconosce questo loro diritto di far costruzioni ne verrà una di queste due conseguenze: o si lasciano coesistere la manifattura e le nuove costruzioni, e allora ne verrà danno alla salute di coloro che vi abitano e non sarà raggiunto quello scopo salutare ed igienico cui mira l'articolo 38. Oppure si suppone che i proprietari delle nuove costruzioni possano domandare la chiusura della manifattura, e ne verrà danno ad un industriale onesto ed intraprendente.

Mi sembra che si potrebbero conciliare questi opposti interessi, stabilendo che chi vuol costruire una di queste manifatture, dia una indennità ai proprietari de' terreni attigui, in compenso del divieto che loro derivi di costruire fabbricati. E la cosa non è grave, perchè nello scegliere il sito per l'impianto della manifattura, l'industriale può tener conto delle condizioni alle quali si sottopone. Nè è ragionevole per il solo fatto che sia stata costruita una manifattura, che ai proprietari dei terreni attigui resti vietato di farvi costruzioni, senza compenso.

Intorno a questo argomento sarebbero state opportune alcune disposizioni nel testo stesso della legge.

Siccome però è desiderio della Camera che non si apportino modificazioni al disegno di legge come fu votato dal Senato, e nell'articolo 70 è precisamente dichiarato che un regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per l'applicazione della presente legge, io mi appagherò se il rappresentante del Governo dichiarerà che allora si terrà conto delle osservazioni, alle quali ho accennato; e si provvederà, anche prendendo esempio dalle leggi straniere, a conciliare questi due opposti interessi.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Fortis, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Credo opportuno dichiarare che delle osservazioni dell'onorevole Cerruti si dovrà necessariamente tener conto nel regolamento. Evidentemente la questione ch'egli ha sollevato non è senza importanza, ma non ne ha forse tanta quanta egli crede, perchè l'industriale che vorrà stabilire una fabbrica di quelle che soggiacciono alle prescrizioni

dell'articolo 38, dovrà pensare, prima di fondare il suo stabilimento, ad assicurarsi la disponibilità dell'area per quel raggio intorno che dalla legge è prescritto. Questo è elementare ed è avvenuto sempre così.

Se però si verificasse il caso che l'onorevole Cerruti ha accennato, questo caso dovrebbe essere regolato da norme precise. E di queste norme precise si potrà il Governo occupare nel compilare il regolamento, che dovrà governare l'applicazione della presente legge.

Panizza, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Panizza, relatore. Nell'ipotesi fatta dall'onorevole Cerruti, che un opificio dalla prima classe passi alla seconda e sorgano intorno ad esso dei fabbricati, si comprende che andrà soggetto alle disposizioni applicabili alla seconda classe; del resto convengo anch'io con l'onorevole sotto-segretario di Stato che si dovrà tener conto nel regolamento generale delle altre osservazioni dell'onorevole Cerruti.

Presidente. Se non sorgono altre obiezioni, pongo a partito l'articolo 38.

(È approvato).

“ Art. 39. Le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo autorizzazione del sindaco; il quale l'accorderà sol quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, sia dimostrato:

a) essere le mura convenientemente prosciugate;

b) non esservi difetto di aria e di luce:

c) essersi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sottosuolo e secondo le altre norme prescritte dal regolamento locale di igiene.

d) essere le latrine, gli acquai e gli scaricatori costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni;

e) essere l'acqua potabile nei pozzi o in altri serbatoi o nelle condutture guarentita da inquinamento;

f) non esservi altra manifesta causa d'insalubrità;

g) di essersi infine osservate le altre più particolari prescrizioni che sulla materia fossero fatte dal sopracitato regolamento locale di igiene.

“ In caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'interessato può reclamare al prefetto che deciderà

sulla controversia, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

“ I proprietari, che contravvengono alla disposizione del presente articolo, sono puniti con pena pecuniaria fino a lire 500, oltre alla chiusura della casa, con decreto motivato dal prefetto, su proposta del medico provinciale. „

Branca. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Branca. Io vorrei che l'onorevole sotto-segretario di Stato mi dicesse se ha calcolato la spesa che importa questa disposizione.

La disposizione recata da questo articolo non è nuova; anche oggi perchè una casa di recente costruzione possa essere abitata, occorre una ordinanza dell'autorità municipale la quale vien rilasciata in seguito alla ispezione fatta dall'ingegnere o dal medico condotto.

Ma con questo articolo la visita sarà fatta da una burocrazia nuova.

Ora io desidero che, specialmente in questo momento in cui si parla di economie, il Parlamento non voti nuove leggi di spese, e cominci col respingere quelle che non sono necessarie, e però rivolgo formale interrogazione all'onorevole sotto-segretario di Stato, perchè egli mi dica se ha calcolato la spesa che deriverà da questa disposizione; giacchè ritengo che coi nuovi uffici che essa crea, questo disegno di legge importerà la bella spesa di circa tre milioni.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Panizza, relatore. Ha ragione l'onorevole Branca quando dice che queste disposizioni si trovano nella legge provinciale e comunale, come si trovano anche nella legge sul risanamento di Napoli; in quest'articolo si sono anzi temperate, ammettendo il ricorso al prefetto.

Noi tutti sappiamo che i prefetti secondo la legge vigente, vegliano alla salute pubblica in tutto il territorio, e che negli altri comuni i sindaci, come ufficiali dello Stato, vegliano alla salute pubblica; non si può quindi comprendere dove siano le nuove spese che possano essere richieste da questo articolo 39 il quale non fa che mantenere disposizioni già in vigore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Fortis, sotto segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Branca poteva, a mio avviso, risparmiarsi la domanda che ha diretta al sotto-segretario di Stato. Egli doveva ben sapere che io non poteva avere dati intorno alla spesa che può im-

portare questa disposizione di legge. Io quindi non ho che una cosa sola da rispondere all'onorevole Branca. Cerchi altrove egli, illustre finanziere e membro della Commissione del bilancio, le economie che possono alleviare le nostre condizioni finanziarie. (*Si ride*) Quanto alle economie che egli vorrebbe fatte cancellando alcune disposizioni di questa legge, lo consiglio a rinunziarvi. (*Commenti*).

Il Governo tiene all'approvazione di queste disposizioni che sono volte alla tutela della pubblica igiene e della pubblica salute.

Qualunque spesa importino poco monta. Costeranno quello che costeranno; ma saranno leggi dello Stato. (*Commenti*).

Branca. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Branca. Prendo atto delle parole dell'onorevole sotto segretario di Stato, che qualificano la politica del presente Gabinetto. Egli ha dichiarato che, questa legge costerà quello che costerà, ma sarà legge dello Stato; ciò che vuol dire che per il presente Gabinetto la necessità della pubblica economia non esiste. (*Commenti*). È un Gabinetto che esiste per tutti i bisogni, ma non esiste per quello che può sostenere tutti i bisogni, che è la finanza (*Commenti*). Questo è il senso delle parole dell'onorevole sotto segretario di Stato.

Dopo ciò, debbo dare all'onorevole Fortis un'altra risposta. Egli, designandomi come illustre finanziere e membro della Commissione del bilancio, mi ha invitato a proporre altre economie. Io non sono illustre, come l'onorevole Magliani, il quale da nove anni illustra la nostra finanza nel modo che tutti sanno, (*ilarità*) ma nella mia modestia trovo che sul bilancio si potrebbero fare non poche economie.

L'economia, così nella pubblica come nella privata amministrazione, è la conseguenza di una ben regolata amministrazione.

Ora io trovo superfluo creare nuovi uffici per far eseguire disposizioni alle quali si è fino ad ora provveduto, senza questi nuovi uffici. Invece, secondo l'onorevole Crispi, l'onorevole Fortis e l'onorevole Panizza, è necessario creare una nuova falange di funzionari sanitari retribuiti dallo Stato.

Ora io mi oppongo a questo sviluppo di burocrazia, che verrà a pesare sul povero bilancio. Approvo questa legge per gli scopi che si propone, ed in questo sono concorde col sotto-segretario di Stato; ma non concordo con lui circa il modo di raggiungere quello scopo; perchè con

essa non si fa altro che sostituire ad organi gratuiti e popolari, organi burocratici stipendiati. Ecco la differenza fra i due sistemi.

Mi sono fermato sopra questo articolo, unicamente per far notare alla Camera ch'esso è un saggio del sistema gloriosamente inaugurato, cioè di togliere ogni giurisdizione popolare, e di demandare tutte le attribuzioni locali ad impiegati pagati dallo Stato.

Voce. Non è vero.

Branca. Così si uccide l'iniziativa popolare e si grava il bilancio dello Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Branca è padronissimo di prender me a bersaglio dei suoi strali...

Branca. Giammai la persona.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Io son qui per difendermi, come meglio mi è dato. Certo io non posso qui, a proposito di una legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, rispondere all'onorevole Branca, intorno all'indirizzo finanziario del Governo. Egli volle parlare di economie e di finanza, in tema d'igiene e di sanità pubblica. Mi pare che il luogo sia male scelto. Io ho risposto all'onorevole Branca, che trattandosi di materia di supremo interesse pubblico, bisogna discutere la bontà intrinseca dello articolo 39.

Una volta che le disposizioni che contiene sono riconosciute buone, è inutile sofisticare sulla spesa; la spesa bisogna farla.

Ecco che cosa ho inteso di dire. Del resto non credo che l'onorevole Branca sia nel vero, quando ritiene che l'applicazione di questo articolo 39 adosserà una rilevante spesa allo Stato.

Quanto all'altra osservazione dell'onorevole Branca che cioè andiamo sostituendo ad uffici gratuiti e popolari, uffici stipendiati e governativi, credo che anche in linea di fatto egli sia in errore. E sotto questo rapporto lascio volentieri la parola al relatore, il quale è più in grado di dar conto del carattere delle varie disposizioni.

Quanto a me credo di potere intanto affermare che l'asserzione non è esatta. E fosse pur vera in qualche parte, io faccio osservare all'onorevole Branca, che gli uffici gratuiti e popolari di cui ha parlato non hanno dato sin qui che pochissimi risultati.

Io comprendo benissimo come là, dove l'iniziativa locale è vivace, forte, disciplinata, tutto o quasi tutto possa esserle affidato. Ma, onorevole Branca, quando questa iniziativa non esiste, o

quando, come in molti paesi, (massime forse in quelli ai quali Ella appartiene) questa iniziativa non è tanto rigogliosa da bastare al bisogno, è chiaro che allora sottentra quell'ufficio d'*integrazione* per parte dello Stato, di cui abbiamo sentito parlare di frequente anche in questa Camera.

Il bene bisogna farlo. Non lo fanno i cittadini, non pensano essi alla tutela loro propria, non ci pensano i comuni? Deve intervenire di necessità qualche altro ente che alla salute pubblica provveda.

Ecco, onorevole Branca, per quali ragioni noi non possiamo essere d'accordo con lei. La teoria è bella, ma la pratica è migliore e l'esperienza è e sarà sempre la grande maestra nei privati e nei pubblici negozi. Ora io invito l'onorevole Branca a riflettere se convenga ancora, dopo la prova fatta, abbandonare intieramente alla cura di questi uffici gratuiti e popolari, come egli li chiama, quantunque non lo siano, l'efficace protezione di questi beni supremi che sono l'igiene e la sanità pubblica.

Io non lo credo, e per conseguenza inviterei l'onorevole Branca a non insistere nelle sue obiezioni e soprattutto a non parlare di economie a proposito dell'articolo 39 di questa legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. (*Della Commissione*). Si è suscitato proprio una tempesta in un bicchier d'acqua.

Le osservazioni dell'onorevole Branca avranno senza dubbio il loro valore, ma veramente non era questa la sede per farle; poichè l'articolo 39 non stabilisce nuovi organi governativi per la tutela della pubblica salute...

Branca. Stabilisce le funzioni.

Nocito. (*Della Commissione*)... l'articolo 39, me lo permetta, parla delle case di nuova costruzione e della visita che ne deve esser fatta, per mezzo di un ufficiale sanitario dal sindaco.

Dunque si parla di organi comunali; e non si dice che l'ufficiale sanitario debba essere un organo governativo.

Branca. Ma lo dice la legge.

Nocito. (*Della Commissione*). Allora Ella avrebbe dovuto parlare nella discussione generale, non a proposito dell'articolo 39; il quale non fa che ordinare una ispezione, la quale viene fatta da un ufficiale sanitario, che non è altri che il medico condotto.

Ora, siccome tutti i municipi debbono avere il medico condotto, non so perchè, a proposito

dell'articolo 39, si lamenti la creazione di nuovi organi.

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

Cavalletto. Dopo le parole dell'onorevole sotto-segretario di Stato e dell'onorevole Nocito io non dovrei soggiungerne altre.

Soltanto faccio osservare che con questo articolo non si introduce nessuna nuova spesa, perchè i comuni grandi hanno già i loro uffici sanitari, ed i piccoli hanno il medico condotto, ed è questi che nei piccoli comuni fa la ispezione e la visita, nè alcuna spesa nuova da ciò può derivare.

Del resto nella discussione generale io ho salutato con gioia...

Nicotera. Domando di parlare.

Cavalletto... il richiamo ed il ripristino di un ordinamento sanitario, che aveva fatto ottima prova in una grande parte del nostro paese; ordinamento sanitario che ogni paese civile deve certamente avere, che ci era invidiato dall'estero, e che nell'unificazione dello Stato si era improvvidamente soppresso.

Quanto poi alle spese che deriveranno dal nuovo ordinamento generale sanitario, l'onorevole Branca faccia i conti quante spese ha sostenuto lo Stato nelle invasioni del cholera e del vaiuolo e quante vittime abbiamo avuto, e vedrà che queste gravissime spese in buona parte, come quasi tutte quelle vittime, si sarebbero risparmiate, con grande vantaggio del bilancio e della umanità, se l'ordinamento sanitario, che stiamo per approvare, fosse già stato attuato in tutto il regno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

Nicotera. Ho chiesto di parlare perchè mi ha prodotto una penosa impressione, la dichiarazione che ha fatta testè l'egregio sotto-segretario di Stato.

È un vezzo che si ripete spesso quello cioè di ripetere che alcuni inconvenienti si verificano piuttosto in una provincia, anzichè in un'altra. L'egregio sotto-segretario di Stato rispondendo all'onorevole Branca ha detto che gl'inconvenienti che si verificano negli uffici gratuiti sono più notevoli in quelle provincie a cui appartiene l'onorevole Branca.

Ebbene, egregio sotto-segretario di Stato, anche io ho avuto l'onore di reggere per un certo tempo l'amministrazione alla quale Ella ora appartiene, e posso garantirle, ed Ella avrà occasione di persuadersene leggendo la relazione che precede il

disegno di legge per l'ordinamento delle Opere pie, che se inconvenienti si verificano negli uffici gratuiti, non sono da deplorare di più nelle provincie alle quali appartiene l'onorevole Branca. Con questo io non intendo affermare che vi sia colpa più da una parte che dall'altra.

Se l'egregio sotto-segretario di Stato vuol rendere veramente un servizio al paese, ascolti il mio consiglio: non segua l'indirizzo fin qui tenuto, cioè quello di lasciare affidare gli uffici gratuiti unicamente secondo il criterio politico.

Gli uffici gratuiti per le Opere pie, per le opere di beneficenza, finora sono stati coverti solamente a scopo elettorale. Se l'egregio sotto-segretario di Stato volesse convincersene, io sarei pronto a dargliene la dimostrazione; dipendono da questo, in generale, gli inconvenienti che l'onorevole Fortis ha deplorato.

Del resto egli, nel tempo passato, ha lamentato come me questo sistema; ed io sono sicuro che oggi, che fortunatamente è in condizione da correggerlo, lo farà. Ma tralasci i confronti dispiacevoli!

Io non ho l'abitudine di unirmi al coro di coloro che, ad una certa ora, gridano la croce addosso piuttosto all'uno che all'altro, dei ministri, e quindi deploro che l'onorevole Branca abbia colto quest'occasione per tirare ancora un altro sassolino al ministro delle finanze. (*ilarità*). Io, come l'onorevole Branca, non ho approvato molte volte il sistema finanziario seguito in Italia; ma questo sistema finanziario è stato approvato dalla maggioranza della Camera; e se qualche cosa deve sorprendere, è che questa stessa Camera la quale ha approvato il sistema dell'onorevole Magliani, ora si ribelli. (*Benissimo! Bravo!*)

La verità innanzi tutto.

Lo sapete: io sono rimasto per più di un anno in silenzio; ho voluto guardare. Ora riprendo le mie funzioni di deputato. (*Oh! oh!*)

Non aggredirò: non sono di opposizione; non sono ministeriale. Approverò quando la mia coscienza mi dirà di dovere approvare.

Voci Questo lo facciamo tutti!

Nicotera. Non è vero! non è vero! (*Rumori*).

Parliamoci chiaro. Siamo in un tempo, in cui, non la confusione, ma il caos si è ingenerato nel Parlamento. (*Vivi rumori — Si ride*).

Gridate quanto volete, ma questa è la verità, e badate che il paese la intende questa verità.

E se ci fosse bisogno di dimostrarla, io la dimostrerei con un esempio solo, pur rispettando e pure essendo amico della persona: il caos lo

rappresenta il sotto-segretario di Stato a quel banco. (*ilarità — Commenti*).

Brunialti. Non è generoso!

Lazzaro. Ci vuole il resto!

Nicotera. Lo vedremo s'è generoso. — Ci vuole il resto, onorevole Lazzaro! Abbia pazienza e verrà anche questo.

Dunque non è giusto tirare sempre addosso all'innocente ministro delle finanze. (*ilarità*). Il quale, se ha una colpa, per me, questa consiste nell'aver ceduto sempre, più che alle esigenze politiche, alle situazioni, e più che alle situazioni politiche, alle situazioni parlamentari. Ma è torto questo solamente dell'onorevole Magliani? No, è principalmente torto del presidente del Consiglio e della Camera.

Voci. E l'articolo 39?

Branca. Chiedo di parlare.

Nicotera. Io non ho chiesto di parlare sull'articolo 39; ma vi sono stato indotto dalle parole pronunziate dall'egregio sotto-segretario di Stato. Io ho deplorato il sistema introdottosi in questo Parlamento: cioè, che da quel banco (*Accennando al banco dei ministri*) si facciano dichiarazioni, che la Camera ascolta in silenzio: l'ho deplorato, perchè tutto questo non dà autorità alle istituzioni.

Quando i ministri, e ora i sotto-segretari di Stato, per effetto delle riforme introdotte nell'ordinamento del Governo, fanno dichiarazioni da quel banco, (*Accenna al banco dei ministri*) se la Camera le lascia passare in silenzio, si stabiliscono precedenti molto pericolosi. Ora, io ho deplorato che da quel banco si sian dette certe cose che tolgono autorità al Parlamento, e che il Parlamento le abbia ascoltate in silenzio. E da ora in poi per la parte che mi riguarda (*Oh! oh! a destra e al centro*) prometto al paese che di quelle dichiarazioni, in silenzio, non ne passerà più alcuna. (*Interruzioni*). Producano o no effetto, anche a costo di rimaner solo, non mi spaventerò: il numero non mi ha mai spaventato; e chi sa la mia origine politica, non può ignorare che sul numero non ho calcolato mai.

Ed ora, un'altra osservazione ad una teoria dell'egregio sotto-segretario di Stato per l'interno. (*Segni di attenzione*).

Mi duole che non si sia trovato presente l'egregio ministro delle finanze, quando il mio amico Fortis manifestò quella teoria la quale, ove si attuasse in tutto, produrrebbe la conseguenza che non ci sarebbe più bilancio possibile. Se tutte le spese debbonsi fare perchè sono necessarie, il bilancio

sarà sempre incerto. Ma quale spesa non è necessaria?

Quando si presenta alla Camera un disegno di legge, il quale importa una spesa, è chiaro che la spesa si debba ritenere necessaria. (*Conversazioni animate*).

E se si dovesse procedere col sistema di non ragionare intorno alle spese, e votarle senza ponderare se rispondano o no alla potenza contributiva del paese, io domando se sarebbe possibilità di fare un bilancio serio.

Vi è, onorevole amico Fortis, una spesa assolutamente indiscutibile, per la quale non è permesso di lesinare, e per la quale il Parlamento deve votare ispirandosi ad un altissimo sentimento; e questa spesa è quella per i provvedimenti militari.

Da quelle spese dipende l'esistenza, la gloria, a dignità l'onore del proprio paese. (*Rumori — Interruzioni*).

(*Con forza*) Coloro che rumoreggiano nulla hanno fatto pel proprio paese. (*Approvazioni*)

Quando si presenta una nuova spesa (non so se così la pensa l'onorevole ministro delle finanze) si deve trovare il modo di provvedervi. (*Conversazioni*).

Presidente. Onorevoli colleghi, vadano al loro posto.

Nicotera. E se non si provvede, sapete a che si arriva? si arriva ad un giorno in cui i peccati vecchi si scontano; ed oggi mi pare che questo giorno sia arrivato.

Il Parlamento, per un certo periodo di tempo, ha fatta una nobile politica finanziaria, o meglio, tributaria. Oggi erano gli agrarii che domandavano la diminuzione dell'imposta fondiaria...

Presidente. Onorevole Nicotera, venga all'argomento, la prego, venga all'articolo 39. (*Sì! sì! — Parli! parli! — Rumori in vario senso*) perchè questo solo è l'argomento della presente discussione.

Nicotera. Senta, onorevole presidente, mi dispiace di farle una osservazione; Ella doveva avvertire l'amico Branca quando sollevò la questione finanziaria, ora avverte me...

Presidente. Mi permetta, onorevole Nicotera. L'onorevole Branca non fece che chiedere al sotto-segretario di Stato per l'interno, quale fosse la spesa che avrebbe potuto importare il nuovo servizio stabilito dalla legge; ma non andò più in là.

Se Ella intende invece di trattare tutta la questione finanziaria in occasione dell'articolo 39 di

questo disegno di legge, è chiaro che non c'è più ordine di discussione possibile.

È mio dovere di farle questa osservazione.

Nicotera. Mi permetta, onorevole presidente, di contraddirla. È questione di udito; io debbo credere che per la distanza Ella non abbia bene udito le parole dell'onorevole Branca; diversamente non avrebbe fatto questa osservazione. L'onorevole Branca non ha solo chiesto come si provvederebbe alla spesa; ma io ho proprio nelle orecchie le sue parole.

Il mio amico Branca ha parlato della politica finanziaria dell'onorevole Magliani... (*Rumori in vario senso*).

Presidente. Ma solo incidentalmente!

Nicotera... Non mi pare: ma giacchè Ella mi rivolge delle osservazioni, io sempre rispettoso alle osservazioni del presidente, ed anche perchè non mi mancherà il tempo, e forse non è lontano, di trattare tutta la questione, rinunzio a parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. (*Segni di attenzione*). Io sono grandemente meravigliato che il mio amico Nicotera, allargando la discussione più ancora di quello che non abbia fatto l'onorevole Branca, sia venuto a parlare in mio confronto, di tutto quanto si riferisce all'indirizzo finanziario ed anche politico del Governo. (*Forte!*) Sarebbe stato più conveniente e più opportuno che l'onorevole Nicotera avesse aspettato che qui, in faccia a lui, provetto campione del Parlamento, stesse Francesco Crispi... (*Bravo!*) anzichè colui che, sfornito d'ogni valore personale, deve oggi sostituirlo nella discussione della legge di igiene e di sanità. Tuttavia poichè l'onorevole Nicotera ha voluto prendere occasione da alcune mie dichiarazioni per muovermi aspra censura, io gli debbo una risposta. (*Commenti — Rumori*). L'onorevole Nicotera, mi consenta di dirglielo, è qui venuto oggi a fulminarci col suo *quos ego*; e ci ha detto che, da ora in avanti, dovremo fare i conti con lui. Io ne sono lieto, ne sono oltremodo lieto, e mi compiaccio che l'onorevole Nicotera torni, come egli disse, a fare il deputato; mentre per un certo tempo non lo ha fatto, e se lo avesse fatto chi sa quanti mali avrebbe potuto risparmiare al paese! (*ilarità*).

Io sono altamente onorato, onorevole Nicotera, dell'attacco ch'Ella ha voluto muovermi e sono disposto a discutere oggi e sempre, con la scorta dell'amor di patria e della ragione di tutto quello che Ella vorrà.

Ella ha molto ampliata la questione, ma io la seguirò.

Ella mi rimprovera di aver accennato ad una maggior gravità di condizioni che si riscontra in talune provincie, rispetto ad uffici elettivi e non retribuiti. Questo io non dissi, nè pensai.

Dissi bensì che i mali che si deplorano erano forse maggiori in talune provincie che in altre, ma sempre sotto il rispetto dell'igiene e della sanità pubblica, di che si discute in questa legge. Io chiamo Lei giudice se riferendo come si deve la mia dichiarazione a questo preciso e determinato tema, possa essere biasimato, come Ella ha voluto fare. Io, l'onorevole Nicotera lo sa, non son tocco dalla lebbra del regionalismo; l'onorevole Nicotera sa che io sono unitario a qualunque costo; l'onorevole Nicotera dovrebbe anche sapere che io amo di caldissimo affetto quelle provincie intorno alle quali mi permisi quella modesta osservazione. Quindi ho ragione di dolermi con lui che abbia quasi voluto rappresentarmi al paese come censore indiscreto di mali che non esistono. Io non ebbi mai questa intenzione; io non volli dir ciò; volli dire semplicemente che, se quegli uffici elettivi e gratuiti di cui parlava l'onorevole Branca, se quelle iniziative e funzioni comunali da lui preferite, avessero avuto in certe provincie il vigore che dovrebbero avere, non si sarebbero verificati, per esempio, in casi di epidemie ed anche in altre meno gravi circostanze in cui la salute pubblica e l'igiene erano minacciate, i mali che abbiamo deplorati. Null'altro volli dire; la mia dichiarazione non aveva, nè poteva avere una portata maggiore.

Quindi è che non intendo l'onorevole Nicotera quando mi dice che avrei dovuto ricordarmi che certe funzioni, certi uffici pubblici furono conferiti per ragion politica ed elettorale. Per me dichiaro che ciò mi è perfettamente ignoto, almeno fino al giorno d'oggi. Potrebbe darsi che dovessi conoscerlo, e allora domanderei il consiglio ed i lumi dell'onorevole Nicotera per trovare il rimedio. Ma che cosa ha che fare, onorevole Nicotera, l'inconveniente gravissimo al quale ha fatto allusione, con ciò che stiamo discutendo, con ciò che io ho affermato? Nulla, assolutamente nulla.

L'onorevole Nicotera è andato più oltre, entrando a dirittura a parlare di politica. Egli ha detto che non è di opposizione, egli ha detto che non è ministeriale, egli ha detto che sta in mezzo, giudice del bene e del male. Faccia pure,

ma io non credo che sia una funzione politica quella del giudice: credo che politicamente si debba stare da una parte o dall'altra. (*Bene!*) Ma noi, per rispetto all'alta personalità dell'onorevole Nicotera, l'accetteremo anche come giudice; ad una condizione però: che egli aspetti a sentenziare con piena cognizione di causa.

L'onorevole Nicotera ha detto una parola che, se non fosse uscita da bocca amica, avrebbe da me un'altra risposta. (*Sensazione*). Vale a dire che io, modesto sotto-segretario di Stato, rappresento qui il caos. Onorevole Nicotera, Ella in realtà non lo crede di me. Ella sa che io non posso rappresentare niente che sappia di equivoco. Il caos, o altrimenti il disordine, può essere una cosa oggettiva, ma può essere anche una cosa soggettiva. Io so di rappresentare una cosa sola: le mie opinioni, le mie idee, i miei intendimenti nell'interesse del paese, che hanno il presidio dalla mia lealtà, oggimai, credo, abbastanza nota. Se nella mente di taluno ciò significa il caos, è questo un fenomeno soggettivo di cui non mi posso occupare. (*Bene!*)

L'onorevole Nicotera, che ha gloriosamente attraversata tutta l'epopea del nostro risorgimento, vegga se l'aver io accettato queste funzioni possa essere ragion di biasimo *a priori*.

Attenda, onorevole Nicotera, io non sono di quelli che perseverano nell'errore; sono invece capace di confessarlo francamente e di farne ammenda: ciò che non è proprio di tutti.

Non accetto pertanto il biasimo non giustificato che l'onorevole Nicotera ha voluto infliggermi. L'onorevole Nicotera assuma pure le funzioni di giudice, ma aspetti a condannare. Ora io posso impugnare il suo giudizio, almeno come prematuro.

Da ultimo l'onorevole Nicotera ha voluto anche esagerare l'importanza di una mia dichiarazione.

Io, credendo che la discussione rimanesse nei modesti confini dell'articolo 39, e sapendo che poco carico deriverebbe allo Stato dall'approvazione di quell'articolo...

Voci dal banco della Commissione. Nessun onere, anzi.

Fortis, sotto segretario di Stato per l'interno. ... (nessun onere mi dice la Commissione), dissi all'onorevole Branca, che mi rimproverava di non avere calcolato e di non sapere quale nuova spesa si andasse ad incontrare, che qualunque fosse stata la spesa, noi l'avremmo sostenuta di buon grado, trattandosi della salute e dell'igiene pubblica, beni preziosissimi, che conveniva promuovere e tutelare con ogni mezzo.

E questa semplice e modesta affermazione, che

nei termini in cui fu fatta, non poteva certamente offendere i principii della finanza, è parsa enorme all'onorevole Nicotera, il quale è venuto dicendo che in questo modo non si faranno più bilanci, che in questo modo si crea un pericolosissimo precedente, per cui le spese si appoverano inconsultamente, senza provvedere ad un tempo al modo di sostenerle.

Il principio dal quale Ella parte, onorevole Nicotera, è perfettamente giusto, ma non conviene al caso.

Il ragionamento che Ella fa è giusto quando si tratta di grandi spese come quelle di cui Ella ha parlato.

Ella deve ora sapere che io non dissento da lei intorno a quelle spese. Dirò però che in ogni caso il suo concetto di proporzionare le spese che si votano alle forze tributarie del paese, evidentemente si può meglio riferire alle spese di cui Ella ha parlato, di quello che alla spesa da incontrarsi eventualmente per l'applicazione della legge sulla igiene e sanità pubblica.

In questo adunque, come in molti altri casi, consistendo la ragione non in altro che nella misura, è chiaro che il mio ragionamento non merita censura.

Il mio ragionamento fatto a proposito dell'articolo 39 di questo disegno di legge non può avere alcuna conseguenza dannosa.

È altrettanto vero che il concetto dell'onorevole Nicotera, applicato alle grandi spese come criterio di finanza, ha un grande valore. Ma al caso, già lo dissi, non conviene il principio, e per conseguenza non debbo pentirmi della risposta data all'onorevole Branca.

E dopo ciò posso ben dire all'onorevole Nicotera, al quale professo, egli lo sa, una antica e sincera amicizia, che egli volle oggi muovermi un'ingiusto attacco, contro il quale mal potevano reggere le mie povere forze: attacco che non era da aspettarsi da lui; e che ad ogni modo egli avrebbe dovuto rivolgere a chi ha l'alta responsabilità dell'indirizzo politico e finanziario del Governo. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

Nicotera. Non è compito facile quello d'impegnare una lotta a parole con l'onorevole Fortis, però... (*I deputati si affollano intorno all'oratore*).

Voci. Ai posti! ai posti!

Presidente. Onorevoli colleghi, vogliano sgombrare l'emiclo e riprendere i loro posti.

Nicotera. ... però mi proverò modestamente da

discepolo, a ribattere le cose che ha detto il mio amico Fortis.

Anzitutto è inutile dichiarare all'onorevole Fortis che può essere sicuro della mia amicizia, del mio rispetto, della mia ammirazione pel suo ingegno. Non ho l'abitudine di dire ciò che non penso: però abbia pazienza, onorevole Fortis, e vedrà che senza fare da Giove Tonante, ma adempiendo modestamente al mio ufficio, non mancherò di rivolgere le osservazioni che credo necessarie e doverose, nell'interesse del paese, all'onorevole presidente del Consiglio. Anzi ritengo che movendogli delle osservazioni, gli si renda più servizio di quello che gli si renda tacendo e applaudendo, qui dentro, e disapprovandolo poi fuori. Io ciò che dico qui, lo dico fuori.

L'onorevole Fortis trova cosa strana che io mi riserbi l'ufficio di giudice.

Ma, onorevole Fortis, quale è l'ufficio del deputato, se non è quello di giudicare gli atti dei ministri? se non avessero l'ufficio di giudici che cosa rappresenterebbero? sarebbero delle macchinette, destinate a dir sì e no, secondo le impressioni che ricevono. (*Bravo!*) Dunque questo ufficio, è un ufficio naturalissimo.

Ma l'onorevole Fortis ha soggiunto: si deve appartenere all'uno o all'altro partito.

È vero, onorevole Fortis: però mi consenta di chiedere a lei, oggi che siede a quel banco, a qual partito Ella appartiene, e a qual partito appartiene il presidente del Consiglio? Mi risponderanno entrambi che appartengono a tutta la Camera. Ma se appartengono a tutta la Camera, vuol dire che partiti non ve ne sono più. E vuole che io appartenga ad un partito che non esiste? È per questo, onorevole Fortis, che io non sono nè d'opposizione nè ministeriale, rimango solo, guardo sperando che l'azione del Governo si svolga in modo da produrre il bene del paese, sperando che questo periodo, che confesso di non comprendere, si chiuda presto.

Da questo lato della Camera abbiamo combattuto un sistema meno confuso di questo; ora per approvare il presente, dovremmo confessare Ella ed io, onorevole Fortis, che avevamo torto! La colpa della non organizzazione dei partiti allora si attribuiva al capo del Governo, il quale mantenendo composto il Governo in maniera confusa impediva l'ordinarsi dei partiti. Noi; e se non noi l'onorevole Fortis, ed io, gridavamo contro quel sistema. Ora se quel sistema è stato perfezionato, se siamo arrivati dove il compianto Depretis non era arrivato, la colpa non è mia, onorevole Fortis.

Non sono io che ho creato questa situazione; io rimango, onorevole Fortis, quello che era.

Deploro ora, come deplorava allora, che non si lasci modo al Parlamento di ordinarsi.

Questa discussione, non ne dubiti, onorevole Fortis, la faremo nell'interesse del paese, impersonalmente. Sono tanti e tali i disinganni della vita politica, che della politica ne sono profondamente annoiato.

Un'ultima parola, e finirò di annoiare la Camera. Onorevole Fortis; vi sono dei momenti nel periodo ordinario in cui Ella può avere ragione per le spese militari; e purtroppo il Parlamento ed il Governo hanno sospese le spese militari, o le hanno ritardate. Dimodochè molte spese fatte in tempo non avrebbero messo il Parlamento ed il paese nella necessità di farle in fretta. Il Parlamento è entrato largamente in quell'ordine d'idee che poc'anzi accennava l'onorevole Fortis. Ma ora, onorevole Fortis, non è più permesso di ritardare le spese militari, quando tutti i paesi non si fanno la questione della possibilità, quando quei paesi non si chiedono se le spese militari sono proporzionate alla loro potenzialità finanziaria ed economica, ma vuole che noi solo ci facciamo questa questione. Questo è per noi momento assolutamente eccezionale ed è stretto dovere di provvedere.

È utile pure combattere una certa corrente che si va producendo dentro e fuori del Parlamento, cioè che noi facciamo delle spese grosse: lo vedremo quando discuteremo il progetto militare. La maggior parte di quelle spese sono residui di somme non spese, o anticipazioni di spese che si debbono fare. (*Mormorio*). Mi addolorano molto i rimorsi: non ne dirò il perchè, è facile indovinarlo.

Ad ogni modo, signori, ne discuteremo a suo tempo. L'onorevole Fortis ha detto: questo modesto disegno di legge riguarda le spese sanitarie, ed, a suo giudizio, la mancanza della legge ha prodotto in certi luoghi delle epidemie...

Fortis, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Non delle epidemie: dei gravi inconvenienti.

Nicotera. Ora, egregio mio amico, ritenga che i gravi inconvenienti non sono avvenuti per la mancanza della legge, o per gli uffici gratuiti, ma sono avvenuti per altra causa alla quale, è giusto riconoscerlo ad onore del Governo e del Parlamento, è stato provveduto se le amministrazioni locali sapranno usare dei benefici del Governo e del Parlamento, cosa della quale mi permetto di dubitare molto; perchè tutto l'orga-

namento è guasto. Onorevole Fortis, creda a me, non è guasto solamente l'ufficio gratuito!

Finisco promettendo al mio amico Fortis, che, quando ne sarà il tempo, saprò rivolgere le osservazioni anche alla persona alla quale egli ha alluso.

Presidente. L'onorevole Branca ha chiesto di parlare per un fatto personale. Accenni il suo fatto personale.

Branca. Due fatti personali. L'onorevole Nicotera mi attribuisce di aver sollevata la questione finanziaria, che non ho punto sollevata; mi attribuisce di non aver raccolto una specie di rimprovero, non voglio dire diversamente, che sarebbe stato fatto alla mia provincia. Ora io debbo dichiarare, e prendo a giudice la Camera, che io non ho sollevata la questione finanziaria: l'ha sollevata invece l'onorevole Nicotera.

Ad ogni modo io osservo non esser vero che il bilancio sia stato messo in cattive condizioni dagli agrari. Io mi vanto di essere agrario. A parte il giudizio sulla politica finanziaria osservo che questa politica, gli agrari hanno dato al bilancio 100 milioni e ne hanno tolti 45. (*Rumori*). Abbiamo dato il dazio sul grano che dà al bilancio 35 milioni (*Rumori — Interruzioni*).

Presidente. Onorevole Branca, questo non è fatto personale.

Branca. È fatto personale. I quarantacinque milioni sono stati pagati con 65 milioni di aumenti sui tabacchi, sul petrolio, sullo zucchero, sul caffè, cicoria, glucosio, ecc., come risulta dal bilancio. 35 più 65 fa 100. 100 meno 45 fa 55. Gli agrari hanno dato dunque 55 milioni all'onorevole Magliani che non ne aveva trovati... (*Rumori*).

Voci. Venga all'articolo 39!

Branca. Vengo alla seconda parte.

Io dichiaro che non ho raccolto quella che poteva essere quasi un'insinuazione dell'onorevole Fortis...

Fortis, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Insinuazione!

Branca. No, non dico questo. Anzi dichiaro che, siccome appartengo a quelle provincie che sono fra le più misere, io non intendeva che l'onorevole Fortis potesse, in alcun modo, offenderle e sono il primo a rendergli giustizia.

Fortis, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Ah! Manco male!

Branca. Quanto all'articolo 39 (*Oh! oh!*), io volevo mostrare che funzioni che ora sono stabilite nei regolamenti municipali e che sono esercitate gratuitamente, vengono ora elevate alla

dignità di un articolo di legge. Si crea tutto un organismo di funzionari che mette capo alla direzione di sanità. E questo facendo, si viene ad addossare un nuovo carico al bilancio, perchè i bilanci si fanno quando si fanno le leggi.

E da ultimo devo dire che nessuno può prendersela con la Camera se vota le spese; spetta al Governo di mettervi un freno, poichè tocca ad esso di essere il primo custode del bilancio.

Fortis, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Voci. No, no, lasci andare.

Fortis, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Non ho da rispondere all'onorevole Branca in merito alle cose dette da lui.

Solamente a lui è sfuggita una parola...

Branca. L'ho spiegata.

Fortis, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. L'ha spiegata, è vero; ma, siccome quella parola, per comune consentimento, non è parlamentare....

Branca. L'ho spiegata!

Fortis, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Ma *quasi insinuazione*, che cosa vuol dire? Io non ho insinuato niente!

Di San Donato. E poi *quasi*. (*ilarità*).

Presidente. L'onorevole Branca non ha espresso nessun concetto, che fosse diretto alla persona. Dichiaro quindi che le sue parole non potevano aver nulla di personale.

Pongo a partito l'articolo 39.

Voci. Finalmente!

Presidente. Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

Risultamento della votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I segretari Quartieri e De Seta numerano i voti*).

Proclamo il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Riforma della pubblica sicurezza:

Presenti e votanti 221

Maggioranza 111

Voti favorevoli . . . 161

Voti contrari 60

(*La Camera approva*).

Istituzione di una scuola di ginnastica in Roma:

Presenti e votanti 221

Maggioranza 111

Voti favorevoli . . . 154

Voti contrari 67

(*La Camera approva*).

Autorizzazione alle provincie di Cagliari, Chieti, Lucca, Massa-Carrara e Treviso per eccedere il limite medio triennale della sovrimposta ai tributi diretti.

Presenti e votanti 221

Maggioranza 111

Voti favorevoli . . . 173

Voti contrari 48

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alimena — Antoci — Anzani — Armirotti — Arnaboldi — Aventi.

Baccarini — Baglioni — Baldini — Balenzano — Balsamo — Berio — Bertana — Bianchi — Bonasi — Bonfadini — Borgatta — Borromeo — Bottini Enrico — Branca — Briganti-Bellini — Brunialti — Bufardecì — Buonomo.

Cadolini — Calciati — Caldesi — Cambray-Digny — Carcani Fabio — Carnazza-Amari — Carrelli — Castelli — Cavalieri — Cavalletto — Cavallini — Cerruti — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chinaglia — Cibrario — CiPELLI — Coccapieller — Coffari — Colaianni — Colombo — Comin — Compagna — Conti — Coppino — Correale — Corvetto — Costa Andrea — Costantini — Cucchi Luigi — Curcio.

D'Adda — D'Ayala-Valva — D'Arcó — De Bassecourt — De Bernardis — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — Del Balzo — Del Giudice — De Mari — De Renzi — De Renzis Francesco — De Riseis — De Roland — De Seta — De Simone — De Zerbi — Di Blasio Scipione — Di Collobiano — Diligenti — Di San Donato — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Elia — Ellena — Episcopo — Ercole.

Fagioli — Falconi — Falzone — Fazio — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florena — Florenzano — Forcella — Fortis — Fortunato — Franchetti — Froia

Gabelli Aristide — Gagliardo — Galimberti — Galli — Gandolfi — Garelli — Garibaldi Me-

notti — Garibaldi Ricciotti — Gattelli — Geymet — Gherardini — Giampietro — Giolitti — Giordano Ernesto — Giuzzo — Grassi Paolo — Grassi Pasini — Guglielmi — Guicciardini.

Inviti.

Lacava — Lanzara — La Porta — Lazzaro — Levi — Lorenzini — Lucca — Lucchini Giovanni — Luchini Odoardo — Lugli — Luzi.

Maffi — Magnati — Majocchi — Maldini — Maranca Antinori — Marcora — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Marselli — Martini Giovan Battista — Mattei — Maurogò nato — Meardi — Mel — Menotti — Mensio — Merzario — Meyer — Miceli — Miniscalchi — Mocenni — Moneta — Morelli — Morini — Morra.

Narducci — Nicoletti — Nicolosi — Nicotera — Nocito — Novelli.

Odescalchi — Oliverio.

Pandolfi — Panizza — Pantano — Papa — Papadopoli — Parona — Parpaglia — Passerini — Pavesi — Pellegrini — Pelloux — Penserini — Peyrot — Pignatelli — Plebano — Poli — Pompilj — Pugliese Giannone.

Quartieri.

Raffaele — Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Roncalli — Rossi — Rubini.

Sacchetti — Sacchi — Sagarriga — Sani — Scarselli — Seismit-Doda — Senise — Silvestri — Sola — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Speroni — Sprovieri.

Taverna — Tenani — Tittoni — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Torraca — Trompeo — Turi. Ungaro.

Vaccaj — Valle — Vendemini — Vigoni — Villanova — Visocchi — Vollaro.

Zeppa.

Sono in congedo:

Arbib.

Badini — Barazzuoli — Basetti — Bastogi — Benedini — Bertolotti — Boneschi — Bruschetini — Buttini Carlo.

Calvi — Carmine — Casati — Cittadella — Clementi — Cocozza — Comini — Cordopatri — Costa Alessandro.

Delvecchio — Di Broglio — Di Groppello — Di Marzo — Dini.

Fabbricotti — Faldella — Fani — Fornaciari — Franzi — Franzosini.

Gaetani Roberto — Gallotti — Gangitano — Gerardi — Ginori — Guglielmini.

Lagasi — Lazzarini — Luciani.

Maluta — Massabò — Morana — Mussi.

Nanni.

Oddone.

Palberti — Panattoni — Pascolato — Pasquali — Pelagatti.

Righi — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Romano.

Salandra — Suardo.

Toscano.

Velini — Villa.

Zainy — Zuccaro.

Sono ammalati:

Andolfato — Araldi.

Baccelli Augusto.

Cairolì — Carboni.

Della Rocca — Di San Giuliano.

Mancini — Mazza — Mosca.

Palizzolo — Pianciani.

Spaventa.

Toaldi.

Sono in missione:

Adamoli.

Cagnola.

Fabrizi.

Pullè.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Saporito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Saporito. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Pensioni agli impiegati civili e militari e costituzione della Cassa pensioni.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla tutela della sanità pubblica.

Presidente. Procediamo innanzi nella discussione degli articoli. Articolo 40.

Ne do lettura.

“ Art. 40. Non sarà mai permessa l'apertura di case urbane, o rurali, o di opifici industriali aventi fogne per le acque immonde, o canali di scarico di acque industriali inquinate che immettono in laghi, corsi o canali d'acqua, i quali debbano in qualche modo servire agli usi alimentari o domestici, se non dopo essersi assicu-

rati che le dette acque sieno prima sottomesse ad una completa ed efficace depurazione, e che sieno inoltre eseguite le speciali cautele che per il caso fossero prescritte dal regolamento locale di igiene.

“ I proprietari delle case attualmente abitate e degli opifici in esercizio si uniformeranno alle disposizioni del presente articolo, entro il termine di un anno dalla promulgazione della presente legge.

“ I contravventori sono puniti con pena pecuniaria di lire 500. ”

(*Molti deputati stanno conversando nell'emiclo.*)

Facciano silenzio, e prendano i loro posti!

Rubini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Rubini. Prego la Camera di voler ricordare (e devo pregare il Governo di ricordarlo, nella compilazione del regolamento di cui all'articolo 60) che le disposizioni contenute in questo articolo non possono a meno di esser valutate come molto serie. Certo, lo scopo che l'articolo si propone, non potrebbe essere più civile, più umanitario e più rispondente alle necessità del consorzio umano; tuttavia, la materia della purificazione delle acque è tale, che da per tutto, nei paesi anche più progrediti del nostro, dà luogo, anche oggidì, a studi continui e non si può dire ancora risolta. Mezzi scientifici per purificare, nei vari casi, le acque immonde, non mancano; e questo me lo insegnano i valenti colleghi che si sono occupati della compilazione della legge, ed il Governo che, col mezzo dei suoi funzionari, ha fatto preparare gli elementi della legge medesima.

Ma non si tratta soltanto di sapere se vi siano metodi scientifici per purificare le acque nelle esperienze da laboratorio; si tratta di sapere se vi siano mezzi economici per purificare in grande quelle che si immettono nei canali, nei laghi, in tutti i casi in cui devono in qualche modo servire agli usi domestici di qualsiasi sorta.

Se si trattasse soltanto della questione delle acque che poi devono servire agli usi unicamente alimentari sarei ben d'accordo con questo disegno di legge, imperocchè a tale necessità di prim'ordine conviene s'inchini ogni altra considerazione. Ma il disegno di legge comporta l'obbligo della purificazione anche nel caso si tratti di qualsiasi uso domestico, comune, volgare, come sarebbe la pulizia di casa, il lavacro degli indumenti e così di seguito. E lo prescrive in casi

che non sempre si presentano di vera necessità come sono quelli della immissione in laghi, canali e corsi di acqua di ampiezza e portata sufficiente per rendere tollerabile o eliminare assolutamente ogni pericolo per la salute pubblica. Onde l'efficacia dell'articolo viene assai, ma assai allargata.

Io vorrei quindi che il Governo non procedesse troppo severamente in quest'argomento.

L'opportunità di applicazione non troppo severa riesce più evidente dal momento che si prescrive che i proprietari delle case attualmente affittate e degli opifici, in esercizio debbono uniformarsi, entro l'anno, a questa disposizione, condizione di tempo che rende più difficile lo stato di cose a cui alludeva.

Quando si considerino la massa di opere e di lavoro, e il numero grandissimo di persone, come proprietari di case, esercenti di opifici, utenti di fogne e canali che la disposizione di questo articolo prende di mira, la moderazione che raccomandando diventa opera di assoluta equità.

Come dissi, io non faccio una proposta concreta; mi limito ad esporre quelle considerazioni che a me paiono del caso, in quanto che vedo che anche altrove su questo argomento lo Stato e i corpi morali riflettono molto prima di esigere un assoluto rispetto sia della legge, sia dei regolamenti, locali.

Perciò prego il Governo di voler anch'esso meditar bene, prima di compilare il regolamento esecutivo della presente legge, ai fatti cui accennai, perchè, ripeto, è bene che le leggi si compilino in modo che abbiano ad essere osservate; ed è invece molto male che le leggi si facciano con molto rigore e si sia poi obbligati, per la forza delle cose, a non darvi esecuzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Panizza, relatore. Le difficoltà sollevate intorno a questo articolo dall'onorevole Rubini non hanno ragione di essere per l'Italia; perchè l'Italia, in questo argomento, non può paragonarsi alle altre nazioni, in quanto da noi non esiste, in nessuna parte, tecnica impossibilità per l'applicazione delle condutture di acqua: quindi, le cisterne che attualmente esistono, sono col tempo destinate a sparire poichè si andrà generalizzando dovunque il sistema delle condutture.

Questo in risposta all'osservazione giustissima dell'onorevole Rubini.

Del resto convengo con lui che il regolamento dovrà tener conto delle altre difficoltà che egli ha

sollevato intorno all'applicazione di questo articolo della legge.

Rubini. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rubini. Sono lieto che l'onorevole relatore mi lasci qualche speranza che le disposizioni alle quali ho diretto qualche modesta censura saranno applicate con avvedutezza, e tenendo conto delle circostanze di fatto nelle quali ci troviamo. Però mi pare che l'onorevole relatore non abbia rilevato che una parte sola delle mie osservazioni cioè quella che riguarda la provvista delle acque potabili sulla quale sono seco lui d'accordo. Ma vi sono molti altri casi contemplati da quest'articolo che saranno soggetti a sanzione, ed è per questi che io domanderei si applicassero le disposizioni con un po' di larghezza.

Panizza, relatore. Dissi appunto che delle altre osservazioni da lei fatte si sarebbe tenuto conto nel regolamento.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 40 di cui ho dato lettura.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 41:

“ Il sindaco, su rapporto dell'ufficiale sanitario comunale, o del medico provinciale, può dichiarare inabitabile e fare chiudere una casa, o parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario; salvo il ricorso al prefetto che deciderà, sentito il Consiglio provinciale di sanità. ”

L'onorevole Moneta, a quest'articolo, propone che dopo le parole: “ e fare chiudere... ” si aggiungano le altre “ ed atterrare quella costruzione vecchia o nuova, ecc. ”

L'onorevole Moneta ha facoltà di parlare.

Moneta. Dopo la dichiarazione del Governo fatta venerdì scorso in fine della seduta, avrei voluto ritirare il mio emendamento, per timore di ritardare la desiderata approvazione di una legge così efficacemente benefica.

Ma ho detto a me stesso: se non un emendamento, sarà una buona raccomandazione.

Premetto ancora che sarebbe infondata la supposizione che io volessi dare a quest'articolo l'effetto di una scossa di terremoto, per fare atterrare case, quartieri, torri e mura.

Supporre tutto ciò sarebbe un torto al mio buon senso.

L'onorevole Commissione, nella sua dotta re-

lazione, riferendosi alla legge del 1865, osserva giustamente che “ quell'ordinamento in rapporto delle reali condizioni del paese si è dimostrato impotente a vincere tutte le resistenze che si oppongono ai miglioramenti igienici. ”

L'articolo 41 però del nuovo progetto, benchè risponda a tanti opportuni miglioramenti, ed abbia, dirò così, *ossigenato* l'articolo 29 della vecchia legge 1865, lascia adito ad un appunto per me interessantissimo.

Questo articolo è così formulato:

“ Il sindaco, su rapporto dell'ufficiale sanitario comunale, o del medico provinciale, può dichiarare inabitabile e far chiudere una casa, o parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario: io invece, col mio emendamento, vorrei si dicesse: *può dichiarare inabitabile e far chiudere ed atterrare quella costruzione riconosciuta pericolosa, ecc.* ”

Con questa aggiunta si allarga la libertà di reclamo, non si vincolano certamente comuni e Governo a spese impossibili.

Si dovrebbe aggiungere, *oltre di fare chiudere una casa, quella costruzione, ecc.* perchè per costruzione io intendo varie cose.

Le costruzioni si suddividono in tante specie quanti sono i particolari oggetti ai quali sono destinate. Così abbiamo costruzioni in pietra, in mattoni, in terra, in legno, in ferro, ecc.

E appunto perchè si è pensato ad impedire la stagnazione di acque insalubri nei fondi vicini all'abitato; e perchè la legge comunale dà larga autorizzazione ai comuni di fare regolamenti di edilizia e di igiene con relativi poteri; e ammesso pure il senso chiaro della relazione, che chiama questo articolo 41 *una disposizione gravissima ma necessaria*, perchè dà la facoltà ai sindaci di far chiudere le abitazioni malsane — *provvedimento che fu già adottato nella legge per il risanamento di Napoli* — trovo che la forma dell'articolo medesimo, è troppo ristretta, deficiente: non corrisponde cioè al significato che la Commissione ha creduto di dargli.

Presso il municipio di Mantova ad esempio (si dirà che io parlo con molta deferenza *pro domo mea*, perchè anche oggi debbo ricordarmi di Mantova), ma è la logica del caso. Presso il Municipio di Mantova, ripeto, esistono da lungo tempo, piani tecnici per l'atterramento delle vecchie case malsane cosiddette di Cantarana e del Ghettc. Per redimere però Mantova dalla malaria, non è meno urgente l'abbattimento di altre costruzioni vecchie, non abitate, consistenti, ad esem-

pio, in quelle mura, in quei forti più addossati all'abitato della città, riconosciuti inutili all'attuale sistema di difesa.

E oltre a questo, altri esempi potrei citare di diverse città d'Italia, dove la tutela dell'igiene dovrebbe reclamare il pronto atterramento di vecchie costruzioni.

Quindi l'onorevole relatore e il Governo, tanto benemeriti della presentata legge, vorranno fare indubbiamente buon viso, a questa mia osservazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Panizza, relatore. L'onorevole Moneta, mi pare, non insista nel suo emendamento.

Moneta. Non insisto, perchè l'onorevole presidente del Consiglio ha già dichiarato che non accetta alcun emendamento.

Panizza, relatore. Dunque l'onorevole Moneta non si contenta che il sindaco, su rapporto dell'ufficiale sanitario o del medico provinciale, possa dichiarare inabitabile e far chiudere una casa, vuole che la faccia demolire. Ma siccome il proprietario può destinare questa casa anche ad altro uso, perciò questa facoltà non sarebbe opportuna.

Quanto poi a ciò che vagheggia l'onorevole Moneta, di fare cioè demolire le mura di Mantova per scopo di pubblica utilità, ritengo necessaria una legge speciale, poichè, con questo articolo, non si raggiungerebbe lo scopo.

Presidente. Onorevole Moneta, ritira il suo emendamento?

Moneta. Io non ho inteso di presentare un emendamento, ho voluto soló fare un'osservazione buona, perchè l'onorevole presidente del Consiglio aveva già dichiarato che non erano ammissibili emendamenti.

Presidente. Sta bene. S'intende però che Ella non insista nel suo emendamento.

Pongo a partito l'articolo 41.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ **TITOLO IV. CAPO I. Dell'igiene delle bevande e degli alimenti.** — Art. 42. Chiunque vende, ritiene per vendere, o somministra come compenso a propri dipendenti, materie destinate al cibo od alla bevanda, che siano riconosciute guaste, infette, adulterate, od in altro modo insalubri e nocive, è punito con pena pecuniaria di lire 10, estensibile a lire 100, e col carcere da 6 giorni a 3 mesi, oltre la confisca delle materie.

“ Nella stessa pena incorrerà chi con cattiva stagnatura o in altro modo renda nocivi alla sa-

lute attrezzi e recipienti destinati alla cucina o a conservare alimenti o bevande. „

(È approvato).

“ Art. 43. L'elenco dei colori nocivi, che non possono essere impiegati nelle preparazioni delle sostanze alimentari e di bevanda, o di quelli che non debbono pure usarsi per la colorazione delle stoffe, tappezzerie, giocattoli, carte per involti di materie alimentari, ed altri oggetti di uso personale o domestico, sarà compilato dal ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio superiore di sanità.

“ Chi impiega in qualche modo tali colori per la colorazione delle sostanze, ed oggetti sopra specificati, o vende tali sostanze od oggetti così colorati, sarà punito con la pena pecuniaria estensibile a lire 500, ed in caso di recidiva con la chiusura dell'opificio, o del negozio. „

(È approvato).

“ Art. 44. Ogni comune deve essere fornito di acqua potabile riconosciuta pura e di buona qualità.

“ Ove questa manchi, sia insalubre o sia insufficiente ai bisogni della popolazione; il comune può essere, per decreto del ministro dell'interno, obbligato a provvedersene. „

Di Sant'Onofrio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Sant'Onofrio. Discutendosi tempo fa un disegno di legge per derivazione di acque pubbliche a scopo industriale, io mi permisi di richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sulla necessità di provvedere anche alla derivazione di acque per scopo potabile, perchè, come risulta da numerose notizie che alla stessa Commissione sono pervenute, molti comuni o non hanno affatto acqua potabile, o ne hanno pochissima e di pessima qualità. Il Ministero allora riconobbe la giustezza delle mie osservazioni, ma ritenne del pari che esse avrebbero avuto miglior sede o nell'occasione della discussione del disegno di legge comunale e provinciale, o in quella della discussione del disegno di legge sulla pubblica igiene.

Naturalmente io, nello scorso luglio, quando si trattò della legge comunale e provinciale, non fui così imprudente da sollevare questa questione; ora sarebbe il caso di parlarne, ma siccome il Ministero ha dichiarato di non accettare alcun emendamento e la Commissione vi si è uniformata rinunziando ai suoi, io se insistessi nel discuterne

uno a questo proposito, non farei altro che far perdere del tempo alla Camera, e noi non faremmo che una semplice accademia. Questo non essendo nelle mie intenzioni mi limito a rivolgere una calda preghiera al Governo perchè voglia facilitare, per quanto è possibile, la derivazione delle acque potabili nei paesi che ne mancano; è cosa ormai riconosciuta, e non fa d'uopo essere nè igienista, nè dottore, nè scienziato per sapere che il principale elemento dell'igiene d'un paese consiste appunto nell'avere delle buone ed abbondanti acque potabili. Io quindi spero che l'onorevole sotto-segretario di Stato vorrà accogliere, con benevolenza, la mia raccomandazione, che potrebbe anche concretarsi in un ordine del giorno, che autorizzasse il Governo ad imporre ai comuni la derivazione delle acque pubbliche per scopi igienici.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coccapieller.

Coccapieller. Io sarò molto breve, dopo quello che dissi nella discussione generale. L'unica cosa che domandavo, era di sapere dal presidente del Consiglio, e oggi dall'onorevole sotto-segretario di Stato, chi avrebbe provveduto a queste spese. Molti poveri comuni si trovano in condizioni eccezionalissime, e non possono farle queste spese.

Si dovrà dunque dire se dovrà provvedere lo Stato o la provincia; ma il comune no certo, perchè è molto logico che quando non ci sono danari non si possono fare spese di sorta. Ed era per questo, che parlando appunto con l'onorevole Di Sant'Onofrio dissi: Sta bene quello che propone lei, sta benissimo; ma qui non si tratta di monopoli, di convenzioni, di condotture fatte da chi le dovrebbe fare; qui si tratta di sapere chi farà la spesa. Credo che la mia domanda sia giusta e modesta. Ci sono dei comuni che sono senza acqua e bisogna portarcela, come accenna la legge, ed io sono il primo ad approvarla.

Ma torno a dire chi farà la spesa?

E qui, giacchè non ho parlato sull'articolo 39, non so se c'è più l'onorevole Moneta...

Presidente. Ma quello è un articolo già votato.

Coccapieller. Lo so, ma è un'altra spesa molto seria. Distruggiamo, va bene; ma chi edificherà le case nuove?

Anche per quello che riguarda le acque desidero una parola dall'onorevole sotto-segretario di Stato.

Io sono qui per aiutare il Governo e non per crearli ostacoli. Desidero che a questi bisogni dei comuni finalmente si provveda sul serio, per-

chè a chiacchiere non si provvede niente. (Si ride).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valle.

Valle. L'inconveniente che si è verificato nei giorni addietro in Roma, mi ha spinto a presentare questo emendamento.

Alcuni Comuni pel tempo passato hanno fatto delle convenzioni, o stabilito monopoli con delle Società private, per le condotte di acqua occorrente per le rispettive città, risentendone in seguito gravissimi danni.

Infatti le Società hanno l'interesse inverso di quello che devono avere i pubblici amministratori, giacchè esse non pensano che a dare il maggior dividendo agli azionisti, mentre i pubblici amministratori devono avere l'interesse di tutelare, nel maggior modo possibile, la pubblica salute. Perciò io insisto nel mio emendamento, che proibisce da qui innanzi a tutte le pubbliche amministrazioni di fare convenzioni o stabilire monopoli sopra un elemento tanto necessario alla economia della vita.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Io ho chiesto di parlare quando l'onorevole Coccapieller ha detto che bisogna preoccuparsi dei mezzi che potranno far difetto ai comuni per condurre le acque potabili. Io mi associo alle raccomandazioni fatte dall'onorevole Sant'Onofrio, e all'oratore, che fece l'osservazione a cui sopra ho accennato, risponderò brevissimamente.

Certamente la spesa per l'acqua potabile, è subordinata ai mezzi di cui i comuni possono disporre, ed anche alla possibilità di aver l'acqua. Poichè quando ci saranno difficoltà insormontabili, allora è certo non si potrà effettuare neppure quello che è ordinato per legge.

Ma io raccomanderei all'onorevole sotto-segretario di Stato di portare la sua attenzione sopra un'altra circostanza. Noi abbiamo dei comuni i quali disponendo di mezzi, si dilettono a spendere i loro danari in spese facoltative, in cose meno necessarie di quello che non sia l'acqua.

Quindi a questo riguardo io dovrei richiamare l'attenzione del Governo appunto perchè esamini questa questione dei bilanci comunali.

Ove le spese facoltative assorbono la metà del bilancio, credo che debba essere energica l'azione del Governo per le spese necessarie. Ed io mi compiaccio che nell'ultima parte di questa legge la spesa per le condotture di acque potabili sia messa tra le obbligatorie.

Ed in questo pensiero io incoraggio il Governo e voto il progetto di legge che è posto in discussione alla Camera.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Panizza, relatore. All'onorevole Di Sant'Onofrio non avrei nulla da rispondere dopo le parole dette dall'onorevole Fili-Astolfone. Difatti la spesa per avere dell'acqua potabile è obbligatoria per l'articolo 62.

Però nell'emendamento si parla di condotture.

Ora non tutti i comuni sono nella condizione di poter costruire una conduttura; tutti lo sarebbero se fossero riuniti in consorzio. Ma questo è un argomento che richiede un progetto di legge speciale.

All'onorevole Coccapieller dirò che è verissimo che ci sono molti comuni in tristi condizioni, che non possono fare questa spesa, ma allo stesso modo che il Governo viene in aiuto ai comuni, perchè vi sono altre spese obbligatorie, come quelle per gli edifici scolastici, per l'istruzione obbligatoria, mediante, per esempio, prestiti con la Cassa depositi e prestiti, così trattandosi qui di esigenze sanitarie tanto importanti è certo che il Governo potrà venire in loro aiuto nello stesso modo.

Finalmente dirò all'onorevole Valle che tutte le deliberazioni, che portano onere debbono essere prese dal Consiglio comunale e poi approvate da una autorità superiore. Quindi, siccome il Governo sa, per lunga esperienza, quanti sono gli abusi, nulla impedirà che esso vada guardingo prima di concedere la sua approvazione affinché questi abusi non si abbiano più a verificare.

È inutile dunque un emendamento speciale.

Presidente. L'onorevole di Sant'Onofrio ha ritirato il suo emendamento?

Di Sant'Onofrio. L'ho ritirato.

Presidente. Onorevole Valle, mantiene o ritira il suo emendamento?

Valle. Aspetto le dichiarazioni del Governo.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Io credeva che i proponenti dei vari emendamenti potessero chiamarsi paghi delle risposte che il relatore ha loro date. Ma poichè desiderano di avere esplicite dichiarazioni dal Governo, comincerò dal dire all'onorevole Di Sant'Onofrio che egli fa una raccomandazione accettabilissima. Il Governo si preoccupa grandemente di provvedere tutti i comuni e tutti i centri abitati di buona acqua potabile. E qui colgo l'occasione di

dichiarare anche all'onorevole Fili-Astolfone, che il Governo porrà ogni cura nell'esaminare i bilanci dei comuni, affinchè non accada di vedere iscritte spese facoltative e di lusso, e trascurate le spese necessarie. Faremo in modo che ogni spesa sia giustamente ponderata, e che le spese meno importanti cedano il posto a quelle che sono reclamate da un alto interesse generale, come le spese per l'igiene e sanità pubblica. Di ciò gli onorevoli proponenti possono esser sicuri.

All'onorevole Valle io debbo osservare come l'ingerenza governativa non possa spingersi fino al punto di impedire che un comune stipuli convenzioni per la condotta di acque potabili, nell'intento di escludere anche la parvenza del monopolio.

Se il comune, a mo' d'esempio, avesse il suo tornaconto in una proposta di convenzione e il contratto fosse veramente favorevole; se l'opera ed il conseguente beneficio non fossero resi possibili che mediante una concessione la quale procurasse i capitali necessari, come si potrebbe interdire al comune un contratto cotanto utile?

Non dimentichiamo, o signori, che il Comune deve governarsi da se! Noi non dobbiamo invadere il campo amministrativo: i Comuni debbono essere giudici primi degli interessi delle popolazioni: e l'opera degli amministratori dev'essere riveduta annualmente ed approvata o condannata dal suffragio popolare.

L'onorevole Valle domanderebbe un'ingerenza governativa incompatibile con le disposizioni della attuale legge comunale e provinciale, e con quelle della nuova legge. L'autonomia amministrativa del Comune sarebbe lesa.

Non possiamo *a priori* impedire ai Comuni di fare contratti o concessioni per condotta di acque. È naturale del resto che per parte dei Comuni si accordino vantaggi a quelle imprese le quali si propongono di fornire ed assicurare alla popolazione l'uso di buona ed abbondante acqua. I vantaggi e i benefizi che il Comune può assicurare sono spesse volte la condizione di riuscita ed il corrispettivo del contratto.

Noi dobbiamo occuparci di una sola cosa, onorevole Valle, che cioè nessun centro abitato possa mai difettare di buona acqua potabile.

Brunialti. Questa è una bella parola.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Questa è una bella parola! Nessuno, s'intende, pretenderà dal Governo l'impossibile: noi dobbiamo sancire questa disposizione per significare che tutto quello che si può fare per ottenere che nessun centro abitato manchi di acqua potabile, sarà

fatto. Questa è la risposta che dovevo all'onorevole Valle.

All'onorevole Coccapieller che mi domandava con quali mezzi si provvederà, io dirò: o con mezzi ordinari o con mezzi straordinari. Se le finanze dei comuni, o almeno di alcuni comuni, saranno insufficienti a provvedere al bisogno, si cercherà di provvedere anche con aiuti straordinari; quali sono, per esempio, i prestiti di favore ad un interesse modico che si possono concedere per ogni opera di risanamento.

Si vigilerà inoltre affinché i Comuni risparmino le spese inutili o puramente facoltative, che toglierebbero loro la possibilità di sopperire ai più gravi ed urgenti bisogni della popolazione.

E finalmente se le finanze dei comuni non bastassero alle spese obbligatorie e di pubblica utilità, converrebbe dare ai Comuni altre risorse. La questione allora sarebbe da farsi non solo per le spese che potrà importare questa legge, ma per molti altri oneri che noi andiamo accollando ai comuni; i quali probabilmente un giorno o l'altro si troveranno nell'impossibilità di provvedere a tutto cogli attuali loro proventi. Ormai tutti sentono la necessità che una nuova legge regoli le finanze comunali.

Il disordine in molti comuni esiste veramente, e questo disordine, non si può negarlo, dipende dalla sproporzione fra i mezzi dei quali dispongono e gli obblighi ai quali devono sottostare.

Presidente. L'onorevole Valle ha facoltà di parlare.

Valle. Scopo principale del mio emendamento era quello di impedire i monopoli, perchè questi importano sempre un aggravio agli utenti, che si determina in una limitazione dell'uso dell'acqua, mentre io vorrei che questa fosse alla portata di tutti, e che ce ne fosse sempre tanta da distribuirsi gratuitamente ed avanzare ai bisogni di ciascun cittadino.

Per questo io non ammetto il monopolio, bensì la concessione la quale permetta la libera concorrenza. (*Conversazioni al banco della Commissione*).

Ecco le ragioni per le quali io aveva presentato il mio emendamento, che ritiro in seguito alle dichiarazioni del sotto-segretario di Stato; ma non credo che fosse inutile, come ha detto l'onorevole relatore.

L'onorevole relatore ha asserito che ci saranno i Consigli sanitari provinciali, e le deputazioni provinciali le quali rivedranno le deliberazioni del Comune e giudicheranno se esse siano accettabili o no.

Anche nel passato, onorevole Panizza, vi erano i Consigli sanitari e relative deputazioni provinciali che rivedevano le deliberazioni dei Comuni, ma non è per questo men vero che alcuni monopoli e convenzioni siano riusciti gravosi ai Comuni che le stipularono, ed alle loro popolazioni.

Presidente. Allora Ella ritira il suo emendamento?

Valle. Lo ritiro, convertendolo in una raccomandazione al ministro.

Presidente. Sta benissimo.

L'onorevole di Sant'Onofrio ha facoltà di parlare.

Di Sant'Onofrio. Io mi compiaccio moltissimo delle dichiarazioni che ha fatto il sotto-segretario di Stato, a nome del Governo e ne prendo formalmente atto. Ma non è solamente ai comuni che si deve raccomandare la parsimonia; la si deve imporre principalmente a certi funzionari, i quali invece di frenare i comuni nella mania spendereccia, ve li spingano.

Io ricorderò un fatto, avvenuto l'anno scorso nella mia provincia afflitta dal colera. I comuni allora hanno dovuto sostenere delle spese straordinarie per difendersi dall'epidemia. Vi sono stati dei comuni, che hanno dovuto prendere dei medici e pagarli fino a 50 lire al giorno. Appena cessata l'epidemia, il provveditore agli studi ha imposto a questi disgraziati municipi non so quanti maestri. Ci sono stati dei comuni che hanno dovuto pagare sette nuovi maestri, perchè qualche scuola invece di avere 40 allievi, ne aveva 80 o 90.

Ora dunque sarebbe bene che il ministro dell'interno raccomandasse ai suoi colleghi dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, di essere un poco meno proclivi ad imporre spese obbligatorie ai comuni.

Prima di tutto, si pensi alla salute del corpo; *mens sana in corpore sano*; (*Bravo!*) dopo, si potrà pensare alle scuole ed alle vie obbligatorie.

Io prendo dunque atto delle dichiarazioni dell'onorevole Fortis, e lo ringrazio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coccapieller.

Coccapieller. Due parole.

Ringrazio l'onorevole Fortis delle sue gentili dichiarazioni.

All'onorevole Valle, poi, bisogna che dica una cosa. Di Roma non si meravigli; è una città *sui generis*. È il Campidoglio che ha monopolizzato tutto e tutti. Che cosa volete? La Società dell'acqua marcia oramai s'impone al municipio. Non avendo voluto il municipio accettare altre

acque, un bel giorno la Società dell'acqua marcia c'imporrà la sete. Se, un giorno, venisse la guerra, come il ministro della guerra ci ha imposto fortini che non concluderanno niente... (ilarità).

Presidente Onorevole Coccapieller...

Coccapieller. Non esco fuori di carreggiata.

Io dico del monopolio che si esercita qui, in questa disgraziata Roma, sotto l'amministrazione, come già vi dissi, di un governatore che non visita la provincia.

Occorre che il Governo si valga della legge sui prefetti e lo mandi via. (ilarità).

Presidente. Pongo a partito l'articolo 44.

(È approvato).

“ **CAPO II. Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali.** — Art. 45. Qualunque medico abbia osservato un caso di malattia infettiva e diffusiva pericolosa o sospetta di esserlo, deve immediatamente farne denuncia al sindaco ed all'ufficiale sanitario comunale, e coadiuvarli, ove occorra, nella esecuzione delle prime urgenti disposizioni ordinate per impedire la diffusione della malattia.

“ I contravventori sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 500, alla quale, nei casi gravi, si aggiungerà la pena del carcere oltre le pene maggiori sancite dal Codice penale pei danni recati alle persone. ”

(È approvato).

“ Art. 46. Tutti i medici, esercenti nel comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva a carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi al servizio del comune stesso, ed in tal caso è loro applicabile il disposto della legge 29 luglio 1868 a favore delle loro famiglie.

“ Lo stesso disposto della legge s'intende applicabile ai medici condotti ed a quelli appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia.

“ I contravventori al disposto del presente articolo sono punibili con pena pecuniaria estensibile a lire 500, e con la sospensione dall'esercizio della professione. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Parona.

Parona. In quest'articolo 46 si parla di obblighi per il medico, ed obblighi gravi, trattandosi di un sequestro personale.

Si parla poi anche di compenso da darsi alla famiglia nel caso che un medico chiamato a prestare l'opera sua venisse a morire.

Ma non si dice se egli abbia diritto ad un

compenso. In questo modo può darsi il caso che nascano contestazioni fra comune e medico. Prima di tutto, se abbia diritto ad essere pagato, in secondo luogo, chi abbia a pagare, se il comune, la provincia od il Governo.

Parrebbe superflua questa mia osservazione, se non vi fossero precedenti al riguardo.

Io, per essere breve, non accennerò che ad un solo caso. Si è fatta la legge sul lavoro dei fanciulli negli opificii; si è creato il medico visitatore, ma la legge non disse chi dovesse pagare questo medico visitatore. Che cosa ne avvenne? I bambini naturalmente non erano in condizione di poter pagare; i comuni si dichiararono in condizione di non poter pagare; i proprietari pure.

Quindi il risultato finale fu questo: che la legge sul lavoro dei fanciulli non va, e non può andare, appunto perchè i medici, sopraffatti da questo grande numero di visite non remunerate, si rifiutano di prestare l'opera loro.

Quello che avvenne per la legge sul lavoro dei fanciulli, io non vorrei che avvenisse per la legge attuale, perchè là è facoltativo pel medico di accettare l'incarico; qui è obbligatorio.

Dunque mi premerebbe che il Governo, per bocca dell'onorevole sotto-segretario di Stato, avesse la compiacenza di dichiarare se il medico ha in tal caso diritto ad essere pagato, e chi debba pagarlo. Questo varrà in ogni modo ad evitare molte contestazioni, e le dichiarazioni del Governo serviranno, nel caso, di norma.

Presidente. Ha la parola l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Rispondo che la questione sollevata dall'onorevole preopinante non deve essere risolta dalla legge, ma deve essere riservata al regolamento.

L'inconveniente accennato della legge relativa al lavoro dei fanciulli potrà essere facilmente tolto di mezzo o con un provvedimento di Governo o con una disposizione di regolamento.

Lo stesso dicasi relativamente alla questione cui dà luogo la presente legge. Bisogna guardarsi, onorevole collega, d'introdurre nella legge delle disposizioni le quali siano soggette da un momento all'altro ad essere modificate.

Nel testo della legge bisogna possibilmente lasciare soltanto ciò che ha carattere organico, essenziale e relativamente immutabile; tutto quello che non ha tale carattere bisogna possibilmente riservarlo o alle facoltà del Governo o alle disposizioni regolamentari, le quali possono ben più facilmente essere rivedute e modificate.

Vorrei quindi pregare l'egregio collega ad abbandonare la sua proposta, assicurandolo in pari tempo che il Governo terrà in gran conto le considerazioni da lui svolte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bottini.

Bottini. Nell'articolo 46 è detto: " Tutti i medici, esercenti nel comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva a carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi al servizio del comune stesso, ecc. "

Ora io comprenderei, o signori, questa disposizione, quando fosse limitata soltanto ai medici condotti, perchè questi hanno un impegno bilaterale col municipio, mentre essi da una parte ricevono, dall'altra danno; ma io non lo comprendo più, quando si tratta di medici liberi esercenti. La frase *liberi esercenti* vuol dire di prestar l'opera propria se e quando e dove meglio aggrada. Ora questa misura coercitiva che colpisce una classe, a cui mi onoro di appartenere, mi sembra ingiusta, inquantochè noi domandiamo ad un determinato ordine di persone un servizio, che forse non è nei loro intendimenti e anche nella loro possibilità di prestare. È ingiusta poi se noi pensiamo alle pene severe contro i trasgressori, difatti nella comminatoria vi è la sospensione dalla professione, più una multa di 500 lire. Per molti dei miei confratelli la sospensione dalla professione vuol dire anche la sospensione del pane quotidiano, la multa poi di 500 lire può essere anche esagerata alle loro modeste finanze.

Ma, io mi domando, tutto questo approda al bene dello Stato?

Se sì, allora potete attribuirvi il diritto di dire noi sacrifichiamo i medici all'interesse comune. Ma io trovo che non serve nemmeno al pubblico bene. Difatti qual vantaggio trarrete da un medico che prendete contro la sua volontà per fargli curare una malattia epidemica, quando egli non se ne sente il coraggio e non intende di farlo? Al certo avrete un cattivissimo medico, sia perchè non si sarà occupato di quella malattia speciale per cui è richiesta l'opera sua, sia perchè una timidezza eccessiva, rara fra noi ed eccezionale, lo abbia colpito e lo rende inadatto alla bisogna. Ad ogni modo voi avete sempre un cattivo funzionario, dal momento che l'obbligate forzatamente ad agire.

Ora io mi domando: qual'è il vantaggio di questa disposizione? E con quale diritto voi potete stabilirla?

Ma io faccio un'altra osservazione: io vedo

che molti altri impiegati dello Stato siano amministrativi, siano dell'ordine giudiziario, ed i militari stessi quando intendono di rinunziare alla loro posizione, nessuno può obbligarli ad andare in un luogo dove vi sia e domini un'epidemia; invece pei medici liberi voi volete stabilire un obbligo e comminare delle multe severissime, relativamente alle condizioni sociali e finanziarie in cui vivono.

Però, mi spiegherei ancora questa disposizione se fosse una necessità, ma la storia dimostra che tutte le volte che vi fu un'epidemia, quando si chiese l'opera di un medico, dieci medici hanno risposto all'appello; la storia ci dimostra che tutte le volte che uno è caduto sulla breccia, venti sono accorsi per coprirne il posto; dunque voi fate una legge coercitiva senza bisogno.

Ma poi quello che, secondo me, offende la casta che ho l'onore di rappresentare qui è questo: che voi fate cioè un *dovere* di ciò che può essere un sacrificio apprezzabilissimo che ciascun medico in faccia ad un'epidemia fa volentieri nell'interesse della salute pubblica sino all'olocausto della propria vita. Voi adunque con questa legge elevate a dovere ciò che deve essere una virtù ed un merito dei medici italiani. È perciò che io vorrei che fosse questa parte della legge modificata ed invece di dire: " tutti i medici esercenti, " fosse detto: " tutti i medici dipendenti dal municipio. " Ma per gli altri medici io vorrei che fosse lasciata la loro piena libertà d'azione, inquantochè voi avrete i migliori ed i più idonei in quelli che volenterosamente accorreranno. La storia dimostra che in tutte le epidemie non si ebbe mai penuria di medici e che alla chiamata di uno, venti accorsero. Quindi non c'è bisogno di una legge così restrittiva ed esorbitante che vincola e coercisce un ordine di liberi esercenti che ha resi tanti e così benemeriti servigi in tutte le pubbliche calamità, anche quando nessun disposto di legge provvedeva al pane dei loro figli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Panizza, relatore. Capisco che si è sostenuto già in questa Camera altra volta come gli onorevoli deputati non siano obbligati a leggere le relazioni; parmi sostenesse questa tesi l'onorevole Sonnino.

Ma questa pratica però obbligherebbe il relatore a ripetere sempre ciò che ha detto nella relazione. Questo articolo, per esempio, è stato nella mia relazione largamente commentato. Che la Commissione si sia preoccupata con una lieve modificazione di sostituire alle parole " ove oc-

corra „ in cui è soltanto definito un obbligo indeterminato, le altre „ se richiesti „ si comprende, perchè la legge deve precisare quando quest'obbligo comincia. Ma che l'onorevole Bottini venga a dire che i medici esercenti non hanno l'obbligo di mettersi agli ordini delle autorità, quando ne sono richiesti, è qualche cosa che non si comprende, mentre anche il Codice penale punisce chiunque si rifiuti, se richiesto, a coadiuvare i funzionari pubblici nello esercizio delle loro funzioni. Difatti l'articolo 414 del nuovo Codice penale così si esprime:

“ Chiunque in occasione di tumulti o di calamità e nella flagranza di reati, ovvero mentre si manda ad esecuzione un provvedimento dell'autorità, ricusa senza legittimo impedimento di prestare l'aiuto ed il servizio, ecc., è punito quando il caso non costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire 500. „

Dunque la questione è già risolta, e si è già provveduto.

Ma vi è di più in questo articolo: si stabilisce che in caso di morte, siano considerate le loro famiglie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parona.

Parona. Io avea fatto alcune domande. Io avea domandato all'onorevole sotto-segretario di Stato se il medico avea il diritto di essere pagato; e chi doveva pagarlo.

Il sotto-segretario di Stato ha dichiarato che a questo potrebbe provvedere con regolamento. Ma è nato il dubbio se in forza di un regolamento si possa imporre ad un comune una spesa di questo genere, quindi io desidero sapere se si possa con regolamento obbligare un comune a pagare questi medici, e se sia il comune che debba pagarli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Non posso dare una precisa risposta all'onorevole Parona.

Come si può con una legge dello Stato provvedere a cose siffatte?

Il comune fa quello che più gli conviene, stabilisce o non stabilisce delle condotte mediche, fa ai medici le condizioni, impone gli obblighi, determina i compensi.

Se un comune non avesse servizio medico obbligatorio, pagherà i medici per quei servizi straordinari che richiederà loro.

Basta il Codice civile per essere certi che

l'opera dei medici, come ogni altra opera che non sia di sua natura gratuita, dovrà essere remunerata.

È chiaro, mi sembra, che di ciò non poteva occuparsi questa legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bottini.

Bottini. Io non ignoro il disposto del Codice relativo ai casi di pubblica calamità ed ai casi di estrema urgenza in cui tutti dobbiamo essere gli uni per gli altri, e questo è lo scopo e l'intendimento del Codice; ma questo non basta per applicarlo al caso, poniamo, di vaiolo o di altra malattia infettiva. Affinchè il municipio possa prendere un medico qualunque esercente in un comune ed obbligarlo a curare una determinata malattia, deve sorgere l'urgente bisogno in faccia a pubblica calamità, ed allora troverei inutile il disposto di questo articolo dal momento che provvede già il Codice, vuol dire che è inutile che noi provvediamo con un'altra legge a quella contigibilità cui si è già provveduto. Ma naturalmente questa legge ha un significato più esteso, mentre l'altra ha un senso più ristretto ed è soltanto in faccia all'urgenza dell'oggi e non del domani che può essere applicata. Perciò io dico che questa disposizione che data, una malattia infettiva, la quale non porti una pubblica calamità, come vuole il Codice, che non porti addirittura quell'estrema urgenza da obbligare chicchessia a provvedere al comune soccorso, si dovrebbe fare appello ai medici liberi onde possano liberamente offrire la loro opera, *spontaneamente* senza che ci sia una legge che li debba obbligare. A Milano nella scorsa primavera si ebbe un'epidemia di vaiolo, senza avere una pubblica calamità in quanto che la città non perdette nulla del suo normale aspetto. Or bene, giusta il disposto del presente articolo il Municipio avrebbe il diritto di reclutare l'opera di tutti i medici liberi esercenti nel Comune e tenerli al proprio servizio anche un'anno se l'epidemia persiste, e con quale diritto con quale compenso?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. (Della Commissione). Debbo osservare all'onorevole Parona che per risolvere il suo dubbio non ci sarebbe nemmeno bisogno di aspettare il regolamento dappoichè nella legge stessa è stabilito l'obbligo ai municipi di provvedere alle spese sanitarie. (Vedi articolo 62). D'altronde va da sè che dovendo questi medici provvedere al servizio dei comuni, i comuni debbono retribuire coloro che presteranno servizio.

Perciò poi che riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Bottini io mi permetto di osservare che questo articolo 46 è una delle migliori cose che si incontrano in questo disegno di legge, dappoi ch'è fino ad ora coloro i quali motivano (diciamo così) combattendo le pubbliche epidemie, non trovavano un sussidio nella legge perciò che concerneva la sorte delle loro famiglie. Or bene, questo articolo 46 dà ai medici morti, diciamo così, in combattimento contro le pubbliche epidemie, i diritti stessi che la legge 29 luglio 1868 attribuisce ai pubblici funzionari, i quali muoiono in causa dell'esercizio del loro dovere.

Si dice che il sacrificio non deve essere imposto, e certamente nessuno vuole imporlo; ma quando un individuo esercita una professione la quale impone degli obblighi, codesti obblighi bisogna pure che accetti. Se sono obblighi, non possono essere abbandonati all'arbitrio all'iniziativa privata.

Ma il medico ha dalla società un monopolio.

La laurea è un diritto di monopolio, che dà lo Stato ad alcuni determinati individui, perchè essi soli, e non altri, possano esercitare una determinata professione. Ora, alle prerogative ed ai privilegi, debbono corrispondere speciali obblighi e speciali doveri; e non si chiede gran cosa ad un medico, quando gli si dice di star fermo al suo posto, quando il comune sia invaso da una epidemia, contro la quale egli solo, e non altri, potrebbe combattere.

Quanto poi a dire che i medici finora non hanno lasciato nulla a desiderare, io mi permetto di ricordare al nostro egregio collega, come le ultime esperienze, almeno per quanto ce ne hanno detto i giornali, sia per le epidemie avvenute nella Sicilia, come per quelle che hanno travagliato le provincie continentali del Mezzogiorno, veramente questa disposizione facevano desiderare.

Io non intendo gottare nessuna censura su quelli che esercitano l'arte salutare; ma fatti ce ne sono stati, e le circolari del Ministero dell'interno, per le quali codesti medici sono stati deferiti al potere giudiziario, provano l'esistenza di questi fatti. Dunque mi pare che non sia fuor di proposito la disposizione dell'articolo 46, la quale mi pare che non sia che esplicativa di un concetto d'ordine generale incarnato nell'articolo 443 del Codice penale. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parona.

Parona. Per esser breve mi sono spiegato male. L'articolo 46 parla di medici liberi, ed è di questo che io parlava. (*Interruzioni.*)

Ma l'onorevole Nocito ha detto che sono impegnati col comune, e quindi sono obbligati.

Ciò non è vero

Nocito. (*Della Commissione.*) No, no!

Parona. Allora non devo aggiungere altro.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 46.

(*È approvato.*)

“ Art. 47. Le denunce di malattie infettive e diffusive pericolose o sospette di esserlo, debbono essere immediatamente comunicate dal sindaco al prefetto, dall'ufficiale sanitario al medico provinciale; al ministro dell'interno dal prefetto. Ove la gravità del caso lo esiga, il prefetto sulle proposte del medico provinciale, potrà d'urgenza istituire Commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, spedire medici e medicinali ed ordinare tutti quei provvedimenti che stimasse opportuni per assicurare la cura degli attaccati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il ministro dell'interno. ”

(*È approvato.*)

“ Art. 48. Quando siavi la necessità assoluta ed urgente in caso di malattie infettive epidemiche, di occupare proprietà particolari, per creare ospedali, lazzeretti, cimiteri, o per qualunque altro servizio sanitario, si procederà, ai termini degli articoli 71, 72 e 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e della legge 18 dicembre 1879 e dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. ”

(*È approvato.*)

“ Art. 49. Il ministro dell'interno, quando si sviluppi nel regno una malattia infettiva, potrà fare ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le precauzioni da adottarsi contro la diffusione della malattia stessa.

“ Queste ordinanze saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e potranno aver vigore il giorno steso della pubblicazione. ”

(*È approvato.*)

“ Art. 50. Chiunque contravviene agli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva, è punito con pena pecuniaria estensibile a lire 500 e col carcere da uno a sei mesi. ”

(*È approvato.*)

“ Art. 51. La vaccinazione è obbligatoria e sarà regolata da apposito regolamento approvato dal ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità. ”

A questo articolo l'onorevole De Renzi propone un emendamento.

De Renzi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

De Renzi. Io ritiro l'emendamento, fidando nelle promesse del Governo. Sono sicuro che a questa legge dovranno essere aggiunti diversi regolamenti, poichè uno solo non potrà bastare.

Ebbene sono sicuro che nel regolamento, che verrà stabilito per la vaccinazione, sarà provveduto anche per la rivaccinazione. Per questa ragione ritiro il mio emendamento.

Presidente. Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole De Renzi, metto a partito l'articolo 51.

(È approvato).

“ Art. 52. Il *virus* vaccinico si conserva presso il medico provinciale, per essere trasmesso gratuitamente, in qualunque tempo ai sindaci ed ai medici liberi esercenti, che ne faranno richiesta.

“ Le spese occorrenti alla conservazione del vaccino saranno a carico della provincia, quella della vaccinazione a carico dei comuni. ”

(È approvato).

“ Art. 53. Nessuno può aprire un istituto per la preparazione o vendita del *virus* vaccinico o per la preparazione e inoculazione del *virus*, per la preservazione e cura della rabbia o di altra malattia infettiva, se non ne ha ottenuto il consenso dal ministro dell'interno. In ogni caso dovrà essere l'istituto diretto ed esercitato da medici e soggetto alla vigilanza dell'autorità sanitaria locale. ”

(È approvato).

“ Art. 54. Le misure preventive contro la diffusione delle malattie celtiche sono ordinate da apposito regolamento, emanato dal ministro dell'interno, nel quale saranno stabilite le pene pecuniarie e di arresto o di carcere a cui andranno soggetti i contravventori. ”

(È approvato).

Viene ora l'ordine del giorno, già svolto ed accettato dal Governo, proposto dall'onorevole Tommasi-Crudeli.

Brunialti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Brunialti. Poichè abbiamo il piacere di vedere su quei banchi l'onorevole ministro della guerra, prima di dare il mio voto a quest'ordine del giorno, io desidero di sapere se il ministro della guerra è disposto ad informare la Camera ora o quando egli lo crederà opportuno, dei risultati che i nuovi regolamenti hanno dato rispetto all'esercito. Comprendo che queste informazioni non potranno avere in ogni caso che carattere riservato, ma credo che queste informazioni non possano essere ruscate ai membri del Parlamento, e gioveranno a dar loro un'idea della opportunità dei nuovi regolamenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Io faccio osservare all'onorevole Brunialti e alla Camera che i regolamenti sulla polizia dei costumi sono andati in vigore da poco tempo. Quindi è difficile che io possa dare una risposta categorica alla sua domanda in questo momento. Il Ministero riceve mensilmente lo stato sui malati ed il genere delle malattie da cui sono affette le truppe. Finora io posso assicurare alla Camera che non risulta ci sia peggioramento nelle malattie veneree; ma certamente quello di cui anche posso assicurare l'onorevole Brunialti e la Camera è che si sono date tutte le disposizioni perchè la vigilanza sia la più oculata possibile; ed io prendo impegno di moltiplicare le visite che già si fanno una volta alla settimana, onde poter constatare se realmente l'applicazione di questo regolamento porta danni maggiori di quelli che prima si verificassero.

Le autorità militari furono tutte avvertite delle misure prese dal Ministero dell'interno il quale comunicò al Ministero della guerra le istruzioni che erano state date a quel riguardo. Ma più di questo, io non potrei dire in questo momento perchè mi mancherebbero i dati da poter rispondere alla domanda categorica che mi fece l'onorevole Brunialti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni e sono certo che sebbene non mi persuadano ancora a votare un ordine del giorno decisamente favorevole ai nuovi regolamenti sanitari, spero, se non altro che gioveranno a dileguare le voci che troppo ho sentito diffuse nel nostro paese, ed a tranquillare quelli che si preoccupano della salute dell'esercito.

Una voce. Siamo tutti tranquilli. (Si ride).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Panizza, relatore. Posso dispensarmi dal ritornare sopra una questione che io ritengo completamente esaurita con lo splendidissimo discorso pronunziato giorni sono dall'onorevole Tommasi-Crudeli. L'onorevole Tommasi-Crudeli ha dimostrato, in modo inconfutabile che l'autorità a cui la legge affida la tutela della salute pubblica, coi nuovi regolamenti non è punto disarmata contro il pericolo che può venire dalla diffusione delle malattie di cui si parla, anzi si trova con essi più che mai agguerrita, perchè i nuovi regolamenti ammettono la sorveglianza, l'isolamento, la chiusura, l'ispezione sanitaria ed anche la visita per parte dei medici militari, quando le autorità militari le credessero necessarie.

Si può già intravedere nelle provincie dove questo regolamento fu applicato da persone leali e volenterose, che l'esperienza può suggerire alcune correzioni, ma che i nuovi regolamenti giungeranno a conciliare perfettamente la tutela della sanità con la decenza che è propria di un popolo civile.

L'onorevole Tommasi-Crudeli l'altro giorno lamentava che non si fosse abbastanza diffusa la relazione della Commissione d'inchiesta sugli effetti dei passati regolamenti. Io convengo con lui; però faccio riflettere che avrebbe dovuto bastare per chiunque che un ministro dell'interno sia venuto davanti ai due rami del Parlamento a dire che i passati regolamenti erano una vergogna.

L'obiezione fatta finora a questa grande riforma si può riassumere in questo: che le inferme sono riluttanti ad assoggettarsi ad una cura sia nelle sezioni dermo-sifilopatiche degli ospedali che nei dispensari. Però siccome noi vediamo come in tutti gli ambulatori misti, nelle *poli-ambulanze*, che oggi sono in tutte le principali città di Italia, accorrono numerosissimi gli ammalati di malattie celtiche, così pare che il carattere troppo esclusivo del dispensario sia quello, che additandoli al pubblico in modo troppo aperto come ammalati di questa malattia speciale, li renda ripugnanti ad andarvi. È dunque necessario che il Governo provveda anche da questo lato.

Oltre questa raccomandazione, che io faccio anche a nome della Commissione, ne rivolgo pure un'altra al Governo, ed è che sia trasmesso il nuovo regolamento a tutti i capi dei Corpi militari perchè sia da essi conosciuto.

Mocenni. Benissimo!

Panizza, relatore. E in questo ci associamo alla stessa raccomandazione rivolta al Governo dall'onorevole Tommasi-Crudeli. Dopo ciò io dichiaro che la Commissione accetta di buon grado l'ordine del giorno.

Di San Donato. Intanto le malattie sono aumentate, diciamo la verità.

Panizza, relatore. Quest'asserzione non si fonda sopra nessun dato statistico che si possa ritenere sincero ed imparziale.

Di San Donato. Allora non è esatta la statistica. (*ilarità*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bottini.

Bottini. Io mi associo all'onorevole Brunialti nel raccomandare vivamente al ministro della guerra di tenere conto esatto di queste visite e dei dati che porterà la statistica, imperocchè è la sola scaturigine dalla quale noi possiamo ricavare dei sani criteri, per giudicare del bene e del male di questo provvedimento. Essendo chiusi i *siflicomi*, non rimane altro mezzo che queste visite militari per conoscere lo stato di equilibrio e squilibrio di tale malattia. Ed ove questa indagine non sia fatta accuratamente e in modo conforme alla verità, è certo che a noi mancherà la prova sicura per dimostrare se i nuovi regolamenti corrispondano bene o male.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Terrò conto della raccomandazione, che mi è stata fatta, e come ho detto precedentemente, metterò la massima cura per vedere che questo servizio sia fatto in modo da farci conoscere se i nuovi provvedimenti migliorino o peggiorino lo stato delle cose.

Panizza, relatore. Da parte nostra si desiderava dall'onorevole ministro della guerra la dichiarazione esplicita che egli comunicherà ai comandanti di corpo questo nuovo regolamento, perchè ne siano informati.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Mi procurerò dal Ministero dell'interno un certo numero di copie di questo regolamento, per comunicarle ai comandanti di corpo, aggiungendole a tutte le altre istruzioni che già furono date.

Panizza, relatore. Prendo atto e ringrazio l'onorevole ministro della guerra della sua dichiarazione.

Presidente. Do lettura dell'ordine del giorno dell'onorevole Tommasi-Crudeli accettato dal Ministero.

“ La Camera confidando che il ministro del-

l'interno continui ad applicare con energia i nuovi regolamenti per la limitazione delle malattie sifilitiche, passa all'ordine del giorno. »

Metto a partito quest'ordine del giorno.

(È approvato).

« Art. 55. Tutte le disposizioni della presente legge che si riferiscono alle misure preventive contro le malattie infettive dell'uomo sono applicabili a quelle degli animali domestici, per quanto riguarda le denunce all'autorità sanitaria per parte dei veterinari comunali o esercenti in un comune del Regno ed alle pene a chi omette tali denunce o contravviene alle ordinanze pubblicate dall'autorità competente per impedire l'invasione dall'estero e la diffusione nell'interno delle stesse malattie infettive.

« Apposito regolamento emanato dal ministro dell'interno provvederà alla polizia veterinaria. »

(È approvato).

« CAPO III. Della polizia mortuaria. — Art. 56. Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, impiantato secondo le norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

« Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria.

« I piccoli comuni possono costruire dei cimiteri consorziali. »

(È approvato).

« Art. 57. Dal momento della destinazione di un terreno a cimitero, è vietato di costruire intorno allo stesso abitazioni entro il raggio di 200 metri.

« Il contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a lire 200, e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificato. »

Bertana. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Bertana. Desidererei sapere dalla cortesia del Governo e della Commissione se il primo comma dell'articolo 57 si debba anche applicare ai comuni.

Vale a dire, questo primo comma stabilisce che nessuno possa fare costruzioni entro il raggio di 200 metri da un cimitero; desidererei sapere se anche i comuni siano obbligati a costruire i cimiteri a distanza, per lo meno, di 200 metri dalle case attualmente esistenti.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Panizza, relatore. Qui si tratta d'una disposizione generale che si applica a tutti, privati e comuni.

Bertana. Io prendo atto della dichiarazione della Commissione, che cioè quest'articolo debba essere inteso nel senso che un comune che voglia costruire un nuovo cimitero, od ampliare uno esistente, debba fare ciò tenendolo alla distanza di 200 metri dall'abitato.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 57.

Coloro che intendono approvare l'articolo 57; vogliano alzarsi.

(È approvato).

« Art. 58. È vietato seppellire un cadavere in luogo qualsiasi diverso dal cimitero, sotto la pena pecuniaria al contravventore di lire 51, estensibile a lire 100, oltre le spese necessarie per la traslocazione del cadavere al cimitero.

« È fatta eccezione per gli illustri personaggi ai quali sono decretate nazionali onoranze dal Parlamento, e per le cappelle private o gentilizie non aperte al pubblico e collocate ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita nei cimiteri. »

(È approvato).

« Art. 59. La cremazione dei cadaveri deve essere fatta in crematoi approvati dal medico provinciale. I comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

« Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato, o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione. »

(È approvato).

« TITOLO V. Dei regolamenti locali di igiene. — Art. 60. I regolamenti locali di igiene conterranno le disposizioni speciali dipendenti dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali per la esecuzione degli articoli di questa legge riguardanti l'assistenza medica o la vigilanza sanitaria, la salubrità del suolo e delle abitazioni, la difesa della purezza dell'acqua potabile e l'igiene degli alimenti, le misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali, e la polizia mortuaria; conterranno altresì le prescrizioni per evitare o rimuovere altre cause di insalubrità non enumerate in questa legge.

“ Le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali di igiene, per le quali non sieno da questa legge stabilite pene speciali, sono punite con pene pecuniarie da lire 51 a lire 500, salvo sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale pei reati da esso previsti. „

(È approvato).

“ Art. 61. I regolamenti locali di igiene sono deliberati dai Consigli comunali, e trasmessi con le osservazioni dei Consigli provinciali sanitari e del medico provinciale al ministro dell'interno, il quale li approva con le aggiunte e modificazioni che giudicherà opportune.

“ Il ministro dell'interno potrà assegnare ad un comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene, trascorso il quale termine lo farà compilare di ufficio

“ È derogato alla prescrizione contenuta nell'articolo 138 della legge comunale e provinciale che attribuisce alla Deputazione provinciale l'approvazione dei regolamenti comunali di igiene. „

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

Guicciardini. Devo fare una raccomandazione all'onorevole sotto-segretario di Stato, con la preghiera di tenerne conto quando il Governo farà il regolamento per l'esecuzione di questa legge.

Con questa disposizione si introducono varie riforme nello stato attuale della nostra legislazione.

L'esame dei regolamenti d'igiene è tolto alla deputazione provinciale e dato ai Consigli sanitari provinciali; e sta bene.

Al ministro dell'interno è data facoltà non soltanto di approvare o disapprovare i regolamenti medesimi, come è stabilito dalle vigenti disposizioni, ma ancora di fare aggiunte e modificazioni ai regolamenti approvati dai Consigli comunali; e anche ciò sta bene.

Però questa facoltà vien data al Governo senza alcuna limitazione, vale a dire senza l'obbligo di sentire sulle modificazioni o aggiunte medesime il Consiglio comunale interessato; e ciò non mi pare che stia bene.

Non mi pare che stia bene per due ragioni.

Prima di tutto perchè si viene a ferire l'autonomia comunale senza nessuna ragione di pubblico interesse; in secondo luogo perchè le notizie di fatto e le osservazioni, che può fornire il Comune, possono servire ad illuminare il Go-

verno ed a fargli esercitare l'ufficio suo con maggiore conoscenza di causa.

Io avrei avuto in animo di presentare a questo articolo un emendamento diretto a stabilire questo concetto, che cioè il Governo abbia bensì la facoltà di fare aggiunte e modificazioni ai regolamenti sanitari, ma dopo aver sentito sulle modificazioni medesime il parere del Consiglio comunale interessato.

Non ho presentato emendamento perchè anche io partecipo al desiderio del Governo e della Commissione, di vedere sollecitamente entrare in porto questo disegno di legge; anch'io preferisco un progetto con qualche difetto ma prossimo a diventare legge dello Stato, a un progetto perfetto ma respinto lontano nei marosi delle discussioni parlamentari.

Mi limito quindi a fare una raccomandazione, e mi lusingo che il sotto-segretario di Stato potrà accoglierla. E la raccomandazione è questa che, quando cioè il Governo formulerà il regolamento per l'esecuzione di questa legge, voglia stabilire che il Ministero dell'interno, ove voglia fare delle aggiunte o modificazioni ai regolamenti di igiene, debba in precedenza sentire sulle aggiunte e modificazioni medesime il parere del Consiglio comunale interessato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Dichiaro di buon grado all'onorevole Guicciardini che il Governo vedrà se sia il caso di introdurre nel regolamento una disposizione per la quale si abbia riguardo così alle ragioni di autonomia dei comuni, come alla naturale competenza dei Consigli comunali.

Ammetto io pure che il parere dei Consigli non deve essere trascurato.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Panizza, relatore. Io volevo soltanto far riflettere all'onorevole Guicciardini che se fosse entrato bene nello spirito di quest'articolo, non avrebbe trovato menomata l'autonomia dei comuni poichè essi sono assistiti da un ufficiale tecnico.

Quindi necessariamente quando questi regolamenti vengono innanzi ai Consigli provinciali, hanno già avuto l'avviso del sindaco, perchè l'ufficiale o il sindaco è la stessa cosa; l'ufficiale sanitario non sta al disopra del sindaco, non agisce che per ordinanza del sindaco stesso, quindi non c'è nulla d'innovato in questo.

Presidente. L'onorevole Guicciardini ha facoltà di parlare.

Guicciardini. Mi limito a far osservare all'onorevole relatore che, stando alla dizione pura e semplice di questo articolo, il Governo può introdurre nei regolamenti d'igiene delle disposizioni le quali non furono esaminate nè dal Consiglio comunale nè da alcuno dei suoi ufficiali come il sindaco e l'ufficiale sanitario e neppure dal Consiglio sanitario provinciale. Io non contesto al Governo la facoltà di introdurre nei regolamenti d'igiene delle disposizioni nuove anche non volute dai Consigli comunali e dai loro ufficiali; contesto che il Governo abbia ed usi di tale facoltà senza aver prima sentito coloro che sono i giudici più competenti delle convenienze locali, vale a dire il Consiglio comunale, il sindaco e l'ufficiale sanitario.

Del resto io non voglio prolungare questa discussione specialmente dopo le dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato delle quali prendo atto e per le quali gli faccio i miei ringraziamenti.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 61.

(È approvato).

“ **TITOLO VI. Disposizioni generali.** — Art. 62. La competenza delle spese inerenti ai servizi sanitari è così determinata:

“ Sono a carico dei comuni:

a) le spese per l'ufficiale sanitario comunale e per tutto l'altro personale addetto alla vigilanza sanitaria ed alla cura dei poveri del comune;
 b) quelle per gli uffici di vigilanza igienica;
 c) quelle per la vaccinazione nel comune;
 d) quelle per i cimiteri;
 e) quelle per le acque potabili;
 f) tutte le altre occorrenti nell'ambito del territorio comunale per l'esecuzione di provvedimenti a tutela dell'igiene:

“ Sono a carico delle provincie:

a) le spese per visite sanitarie nei casi di epidemie e di epizoozie;
 b) quelle per la conservazione del vaccino necessario ai comuni della provincia;
 c) quelle per gli uffici dei medici provinciali;

“ Sono a carico dello Stato:

a) gli stipendi per i medici provinciali, o le indennità agli incaricati che ne fanno le veci;
 b) le indennità ai veterinari provinciali in ragione del servizio prestato;

c) le indennità di presenza ai componenti del Consiglio superiore e quelle dovute agli ingegneri sanitari, ed ai membri dei Consigli sanitari che devono recarsi dal di fuori alle residenze dei Consigli;

d) gli assegni dei veterinari di confine e di porto;

e) le indennità ai visitatori delle farmacie, in quanto non siano da ripetersi dagli esercenti per essere questi stati trovati in contravvenzione;

f) le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall'autorità governativa, salvo che non competano ai privati per essere indispensabili a risolvere sopra reclami da essi presentati;

g) tutte le altre spese che l'autorità governativa crederà di ordinare per la incolumità della salute pubblica del regno, od in soccorso di provincie e di comuni afflitti da epidemie ed epizoozie.

(È approvato).

“ Art. 63. Le spese, che per l'articolo precedente vengono poste a carico dei comuni e delle provincie, sono obbligatorie. ”

(È approvato).

“ Art. 64. In caso di contestazione circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il ministro decide, udito il parere del Consiglio di Stato. ”

(È approvato).

“ Art. 65. Nulla è innovato riguardo alla competenza delle spese per i provvedimenti di urgenza intorno alla igiene pubblica emanati a' termini dell'articolo 104 della legge 20 marzo 1865, allegato A. ”

(È approvato).

“ Art. 66. Le pene portate dalla presente legge saranno applicate dalle autorità giudiziarie competenti. ”

(È approvato).

“ Art. 67. Le pene pecuniarie comminate nella presente legge sono commutabili nel carcere o negli arresti a' termini e nei modi prescritti dal Codice penale.

“ Le disposizioni dello stesso Codice relative alle diminuzioni di pena in concorso di circostanze attenuanti sono applicabili alle sanzioni penali stabilite da questa legge. ”

(È approvato).

“ Art. 68. Sarà presentato nel corso di 5 anni dalla promulgazione della presente legge apposito progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nell'esercizio della farmacia, affin di regolare le indennità che potranno occorrere, e provvedere i mezzi necessari a questo scopo. ”

A questo articolo fu proposto un emendamento della Commissione che è del tenore seguente:

“ Nelle provincie dove esistono vincoli, privilegi o diritti speciali nell'esercizio della farmacia, la presente legge, per quanto riguarda l'esercizio dell'arte farmaceutica andrà in vigore dopo che, con apposita legge saranno aboliti i suddetti vincoli, privilegi e diritti e liquidate le relative indennità. ”

Sono pure a questo articolo stati proposti gli emendamenti di cui fu fatta la distribuzione sottoscritti dagli onorevoli Lucca, ed altri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

Ercole. Sarò brevissimo. La questione dell'esercizio libero o privilegiato delle farmacie ha dato occasione, come tutti sanno, specialmente alla Commissione del Senato, di occuparsene largamente nella sua relazione sul progetto del Codice sanitario, trattandosi di questione che impegna tanti interessi diversi a seconda delle varie provincie del regno.

Come la Camera sa, questa materia è regolata, nel Piemonte dalle patenti del 16 marzo 1839; nella Liguria da quelle del 16 gennaio 1841; da quelle del 4 ottobre 1842 nella Sardegna; dal regio decreto 10 aprile 1850 nelle provincie meridionali; della notificazione governativa 10 ottobre 1835 nelle provincie Lombardo-Venete, nelle provincie Parmensi dalla legge 11 ottobre 1817; nelle Modenesi dal decreto ministeriale 7 luglio 1851.

In Toscana non vi è legge speciale, essendo ivi libero l'esercizio farmaceutico, vi ha solo un regolamento di polizia per le visite, in data 20 giugno 1855, e nelle provincie pontificie la materia era disciplinata da un ordinamento del 15 novembre 1836.

La questione, come dissi, ha dato ultimamente luogo a discussioni vivissime anche in Senato. Mi basterà citare la tornata del 30 aprile 1888, in cui illustri oratori e magistrati hanno trattato questo argomento. Il senatore Costa aveva perfino proposto un emendamento all'articolo 68 in questi termini: “ Finchè sia emanata la legge

di che nel presente articolo, nulla è innovato all'esercizio dell'arte farmaceutica, com'è ordinato dalle leggi vigenti ”, ma il presidente della Commissione ed altri membri autorevoli, (cito a titolo d'onore il senatore Cambray-Digny ed il senatore Cannizzaro) hanno pregato l'onorevole Costa di non insistere in quell'emendamento, perchè l'articolo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo non lasciava dubbio alcuno, a loro avviso, che nulla sarebbe innovato fino alla presentazione di un apposito disegno di legge, che il Governo è obbligato di proporre entro cinque anni per l'abolizione dei vincoli, privilegi e diritti acquisiti esistenti nel regno. Quindi è chiaro che tutti i privilegi rimangono intatti finchè il Governo non abbia presentato quel disegno di legge, ed esso non abbia riportato l'approvazione del Parlamento; ed è inutile ripeterlo ora.

Venuto questo disegno di legge nei nostri Uffici, credo che tutti si sieno interessati di questo articolo, per precisarne il significato; di maniera che (senza andare per le lunghe, perchè credo che i colleghi ormai consentano con me nella opinione, che il Governo vuole la legge come è stata votata nell'altro ramo del Parlamento, e solo accetta delle raccomandazioni) di maniera che credo che, se noi ci limiteremo ad imitare il Governo e la Commissione, a ripetere e confermare le dichiarazioni solenni fatte al Senato; cioè che, fino a che sarà emanata la legge a cui accenna questo articolo, questi diritti rimangono intatti, lo scopo nostro sarà raggiunto dappoichè, come dice l'articolo 3 delle disposizioni preliminari al Codice civile, le leggi hanno oltrechè il senso proprio delle parole, quello che deriva ad esse dalla espressa *intenzione del legislatore*.

Anzi, non credo di commettere una indiscrezione dicendo che oggi stesso ho ricevuto da Torino un telegramma di persone interessate, e propriamente di quelle che hanno presentata apposita petizione alla Camera, il quale dice che, quando il Governo confermi le dichiarazioni fatte in Senato, esse saranno contente senza bisogno di emendamenti all'articolo. Quindi il mio compito è finito; e se il Governo lo consente, io ho qui un ordine del giorno sottoscritto da diversi colleghi che mi fo un dovere di mandare alla Presidenza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

Lucca. A me spiace contraddire l'onorevole Ercole, che mi può esser maestro d'esperienza parlamentare; ma io non m'illudo che una raccomandazione, per quanto solenne, e neppure un ordine

del giorno, possano risolvere la grave questione che a questo articolo si collega.

Io mi ricordo, che nel 1887 dichiarazioni solenni hanno assicurato, che non si sarebbe mai riproposto un provvedimento finanziario, che allora si chiedeva di accettare solo per un anno; ed abbiamo visto che, malgrado quella dichiarazione solenne, purtroppo si è dovuto tornare su quell'argomento. Quindi, se io insisto nel voler qualche cosa di più di quanto chiede l'onorevole Ercole, non è per fare qui una questione, della quale possano o non possano esser sodisfatti coloro che fuori di qui sono interessati alla questione medesima.

Ho dichiarato che di quelli che sono fuori di qui, non me ne occupo; faccio un'altra questione, che interessa tutti.

In una delle ultime sedute, l'onorevole Cardarelli, con una competenza che ognuno in lui riconosce, ha dichiarato che la Camera poteva votare tranquilla questa legge, perchè in tutte le disposizioni che si riferiscono a provvedimenti che hanno stretto legame con la scienza ed esperienza di sanitari, questa legge assicurava tutti, perchè era il risultato degli studi e delle meditazioni di uomini competentissimi, di illustrazioni della scienza, di apostoli della libertà e del progresso. Io quindi ho accettato, e sono disposto ad accettare ad occhi chiusi tutte le disposizioni che hanno tratto a questioni di igiene.

Ma vi è una questione, a mio modo di vedere, assai grave, che nascerà come conseguenza di questo articolo di legge, ed è la questione finanziaria.

E qui non temo nessuna delle opposizioni che al principio della seduta si sono fatte, quando alcuno ha sollevato la questione finanziaria rispetto all'articolo 39. Là si trattava di un articolo che dava facoltà al Governo di prendere disposizioni le quali si riferiscono direttamente all'igiene ed alla sanità pubblica. Comprendo che allora si potesse rispondere, che quando si tratta di un argomento come questo, si può anche non fare una questione di finanza. Ma qui si tratta di un diverso argomento, qui si discute di una questione, che, a mio modo di vedere, non può essere risolta, se non quando l'onorevole ministro delle finanze sappia, e con lui sappiano il ministro dell'interno, e gli altri che propongono leggi siffatte, a quali impegni si va incontro con queste deliberazioni.

Quantunque l'onorevole Ercole abbia osservato che non voleva far perdere tempo alla Camera citando precedenti, io credo indispensabile che la

Camera per comprendere la portata di questo articolo, ne conosca i precedenti. Io avrei creduto che in qualcuno dei documenti parlamentari, che accompagnano questo disegno di legge, si sarebbe potuto trovare, non una indicazione precisa, ma almeno un calcolo approssimativo delle conseguenze di questo articolo, quando dovrà essere applicato.

Ma purtroppo (e dico purtroppo perchè se è vero quello che diceva or ora l'onorevole Nicotera, essere colpa del Parlamento di aver votato leggi, che importano spesa, è altrettanto vero che è dovere del Governo quante volte presenti una legge, la quale importi una spesa, di farsi scrupolo di indicare quali possano essere le conseguenze finanziarie di una legge; poichè ai deputati può essere permesso il non fare i calcoli della spesa che importa l'applicazione di una data legge, ma non mai al Governo; noi ci palleggiamo la responsabilità fra Camera, e Governo, ma la conseguenza, che ne trae il paese, è che la responsabilità incombe a tutti e due) purtroppo non l'ho potuto trovare.

Mi duole il dirlo, non ho mai potuto trovare in nessuna delle relazioni, nè in quella che il Governo ha presentato al Senato, nè in quella senatoria, nè in quella, che il Governo ha presentato alla Camera nè in quella dottissima dell'onorevole Panizza, non ho trovato, dico, neppure un cenno, il quale servisse di risposta a questa mia domanda.

Panizza, relatore. Non si sa quante sono.

Lucca. Non si sa quante sono?

Questa è una risposta che chiunque poteva darmi, me lo perdoni, ma non il relatore della legge, il quale, forse senza calcolare, impegna il Parlamento in una spesa, che forse è superiore ad ogni previsione e possibilità.

Io ho cercato per conto mio quale potesse essere l'effetto di questa legge ed ho trovato un documento solo, che mi potesse servire a questo scopo.

Mi permetta la Camera di ricordarlo nei suoi precisi termini, perchè ne vale la pena. È una relazione sul disegno di legge per un nuovo Codice sanitario, fatta dalla Commissione del Senato nella Sessione 1871-72.

Lo conosceranno tutti, ma è bene che sia ricordato questo precedente per dimostrare quali siano le conseguenze di questa legge.

È bene che si sappia come la questione delle farmacie sia tanto complessa che, incominciata a trattare nel 1855 dal conte di Cavour nel piccolo Piemonte, non si potesse risolvere e, mano mano,

per quanti tentativi si siano fatti, nessuno è riuscito mai a vincere la maggiore delle difficoltà la quale mai in Piemonte si fece tanto sentire quanto attualmente in Italia, la situazione finanziaria.

La relazione dice:

“ In Piemonte fino dal 1680 circa si concessero piazze privilegiate di farmacia.

“ Per ottenerle i privati sborsavano una determinata somma alle finanze dello Stato e questo si obbligava in corrispondenza a vietare l'impianto di altre farmacie in quelle località finchè però non fossero mutate le circostanze nelle quali aveva avuto luogo la concessione.

“ In Piemonte rimangono 917 farmacie piazzate e quindi ai proprietari di queste farmacie che pagarono in origine il dritto di privativa allo Stato è senza dubbio che debbasi un compenso.

“ Alla pagina 205 dei processi verbali della Commissione ministeriale, si leggono le condizioni poste dalla legge 3 maggio 1857 per la soppressione delle piazze di drogherie e consistono nella restituzione agli interessati della somma della privativa pagata, più tre decimi.

“ Questo fatto che forma precedente legislativo è tanto più importante perchè allora le condizioni dello Stato che lo adottava erano più floride di quelle attuali. Non credo che potrebbsi fare a meno di tener conto di questo punto di partenza legale per stabilire anche adesso l'indennità.

“ La spesa quindi dei rimborsi ammonterebbe circa a quattro milioni e mezzo di lire. ”

E non si parla delle 917 farmacie che si dovrebbero espropriare (per usare una parola che in questo caso è opportunissima) nel solo Piemonte; perchè è da presumersi che il calcolo fatto nel 1872 debba oggi essere aumentato.

Ma io accetto la migliore delle ipotesi cioè che si debba adottare il calcolo del 1872, e per il solo Piemonte non s'impegni che una spesa di quattro milioni e mezzo.

Ma vi è di più. Dice la relazione :

“ In Lombardia la notificazione governativa lombarda del 10 ottobre 1835 proibì l'impianto di nuove farmacie oltre quelle che esistevano.

“ Le farmacie esistenti prima del 10 ottobre 1835 furono dichiarate *proprietà dei rispettivi esercenti titolari, trasmissibili per eredità, vendita, ecc. al pari di ogni altra proprietà.*

“ Nelle provincie venete segue l'esercizio come nelle lombarde ed è tuttora in vigore la notificazione 10 ottobre 1835.

“ Nelle provincie napoletane ed in Sicilia per il

regolamento 29 gennaio 1853 sono osservate solo le distanze: la farmacia è *proprietà e può essere ereditata, ceduta, venduta, ecc.*

“ Nelle provincie ex-pontificie per l'articolo 10 dell'ordinamento 15 novembre 1836 le farmacie sono in condizioni analoghe, solo il vincolo non è stabilito in ragione di distanza, ma di popolazione.

“ Nella Toscana, Modenese, e Parmegiana solamente non esiste alcuna restrizione nell'esercizio delle farmacie. ”

Onorevoli signori, se prendiamo anche noi, come aveva preso la Commissione senatoria, il punto di partenza legale di 4 milioni e mezzo che richiedono solo le farmacie del Piemonte, io domando (e qui è lecito far la domanda all'onorevole ministro delle finanze, senza che si possa per nulla obiettare che è forse poco opportuno fare una questione di finanza trattandosi dell'altissimo interesse della pubblica sanità) io domando: quando l'onorevole ministro delle finanze, presentando la legge ultima dei provvedimenti finanziari, accennava che certi provvedimenti ripristinati oggi avrebbero potuto fra cinque anni esser tolti con la legge di bilancio, s'immaginava allora che uno solo forse di questi provvedimenti fosse necessario per far fronte alle spese alle quali questa legge c'impegna? Io credo che sia proprio il caso, onorevoli colleghi, di domandare quello che si domandavano parecchi dei nostri colleghi, se pure ammettendo che non si debba fare economia sulla spesa necessaria, non si debba chiedere se, appunto per trovare l'unico mezzo onde non si sia talvolta nella necessità di fare economie sulle spese assolutamente necessarie, non si debba, con mano vigorosa, impedire che s'infiltrino nelle passività del bilancio somme le quali non corrispondano ad esigenze assolutamente necessarie.

Se mi si dicesse che espropriare, per stabilire la libertà dell'esercizio delle farmacie fino da ora fosse una suprema necessità di Stato, io mi inchinerei a chi osasse affermare questo, ma io non credo che nessuno possa affermarlo.

Io non faccio qui la questione della libertà delle farmacie, ma vorrei che anche coloro che ne sono i caldi apostoli ricordassero che se in Francia, è vero, esiste la libertà delle farmacie, non è però remota la pubblicazione di un distinto specialista, il Chaudel, il quale ha dichiarato che se è vero che la Francia può vantare la libertà delle farmacie (ed era uno specialista che lo diceva) è però altrettanto vero che questa proclamazione di un principio ha forse danneg-

giato l'esercizio delle farmacie, riducendolo da una missione, da una professione, ad un mestiere. Ma questa questione io non intendo di farla.

Io desidero di chiedere al Governo, desidero di chiedere al ministro delle finanze: è proprio in questo momento, quando il patriottismo c'impone di fare tutti quei sacrifici, ai quali si è fatto appello, che il Parlamento deve votare una legge, la quale, in una disposizione, che io non credo nè urgente nè assolutamente necessaria, ci impegna a liquidare, fra cinque anni questa questione; mentre nessuno ancora sa determinare la portata degl'impegni ai quali si va incontro?

Dentro il termine di cinque anni, noi dovremo dunque affrontare questa questione, poichè quando si dichiara che entro cinque anni sarà presentata una legge al Parlamento, io non ammetto che il Governo il quale prende questo impegno, possa, anche con un lontanissimo sottinteso, supporre che questo impegno non si debba mantenere.

Io quindi rispettando la dottrina di tutti coloro che, essendo scienziati e specialisti hanno collaborato alla formazione di questa legge, accetto tutti gli articoli di questa legge, che sono il prodotto della loro scienza e della loro dottrina, alla quale m'inchino, ma qui, io credo di non mancare di rispetto alla loro scienza e alla loro dottrina, se dichiaro che l'articolo, che ora discutiamo, non posso accettarlo.

Dichiaro che non posso accettarlo...

Baccelli Guido. Chiedo di parlare.

Lucca... perchè, ripeto, per quanto personalmente io riconosca che una dichiarazione del Governo può essere una dichiarazione solenne, però da tutti i precedenti è stabilito che essa non può essere una risoluzione impegnativa; si potrà, o non si potrà rispettarla. Io domando quindi se non si potrebbe accettare, non una proposta mia, ma la proposta della Commissione; una di quelle proposte, che, fatta dalla Commissione stessa, sono state sacrificate a principio di questa discussione, davanti al *non voglio* dell'onorevole ministro dell'interno. (*Mormorio*) Io chiedo se non si potrebbe riprodurre questa disposizione, e qualora la Commissione consentisse che l'articolo suo fosse riproposto, io domando se non sarebbe lecito a me di emendarlo.

L'emendamento, come venne proposto dalla Commissione, ha, a mio modo di vedere, questo inconveniente; che sospende l'applicazione di questa legge, anche per tutte le parti, dirò così, disciplinari che si riferiscono agli articoli, dal 26 in avanti. Io, proponendo il mio emendamento, appunto per dimostrare, nel modo che a me pare

il più efficace, quanto ritenga opportune ed utili tutte le parti disciplinari di questa legge, proporrei pure che l'emendamento stesso, l'emendamento della Commissione, fosse emendato in questo senso, che alle parole: "Nelle provincie dove esistono vincoli, privilegi o diritti speciali nell'esercizio della farmacia", venissero aggiunte queste altre: "Ferme restando le disposizioni degli articoli 26 e seguenti."

Desidererei che questo inciso: "ferme restando le disposizioni degli articoli 26 e seguenti", emendasse l'emendamento della Commissione. Ciò posto, deplorando *a priori* di non potere accogliere qualunque dichiarazione che si potesse fare, credo (forse m'illudo) sia necessario che una deliberazione sia presa, per dimostrare che quel che si trova scritto in un documento parlamentare recente, di molta importanza, che cioè il Parlamento dovrebbe provvedere ad una rigorosa revisione delle passate leggi di spesa, è una massima opportunissima che s'intende d'incominciare a consacrare oggi, non infiltrando in una legge di questa natura un articolo che può recare conseguenze gravissime. Ecco perchè io insisto nella mia proposta. E prego la Commissione di accettarla: perchè non ho fatto altro che tributare un omaggio al suo studio, riproponendo quello cui essa aveva creduto di rinunciare. (*Vive approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti. Se la Commissione ha abbandonato tutte le sue proposte, la minoranza conservò proprio soltanto le più essenziali, e crede di non aver molto contribuito a prolungare la discussione. Tra le più essenziali, è certamente questa, che mira a tutelare diritti incontestabili di una benemerita classe sociale, e la Camera deve consentirmi di esporre brevemente su tale argomento il pensiero della minoranza.

L'onorevole Lucca ha già esposto minutamente quali siano le ragioni finanziarie, anche a nostro avviso importantissime, per cui questo articolo dovrebbe essere assolutamente mutato. Non è possibile, ha detto l'onorevole relatore, conoscere quante sono le farmacie? Io chiedo mille perdoni, ma parmi che nulla era più facile al Governo. Dirò anzi che era proprio doveroso per il Governo venirci a dire precisamente quante sono queste farmacie che ora costituiscono una privata proprietà e per le quali lo Stato dovrebbe perciò pagare un indennizzo. (*Oh!*) Bella sorpresa! Abbiamo tale un lusso di pubblicazioni statistiche d'ogni sorta, che l'onorevole ministro Grimaldi poteva

anche preparare quella dei farmacisti! Anzi aggiungo che, oltre al numero delle farmacie, si avrebbe anche il diritto di sapere quanto pagano di ricchezza mobile, ed a quale somma presumibilmente ammonterebbe l'indennità che lo Stato dovrebbe loro pagare.

Ma forse il Governo non ha fatto tale ricerca, e si è guardato bene dal mettere innanzi una cifra che avrebbe spaventata la Camera, poichè non sarebbe certamente inferiore a 10 od a 12 milioni. (Oh! oh!)

Non c'è oh! che tenga, signori. Le cifre sono cifre. Ed io vi domando se in questo momento, mentre si minaccia di aggravare le tasse più odiose, ed in qualunque altro momento, del resto, l'Italia sia in grado di spendere 12 milioni per l'espropriazione dei diritti e dei privilegi di 2000 o 3000 farmacisti, in omaggio ad un principio!

Ma, oltre alle ragioni finanziarie esposte dall'onorevole Lucca, vi sono delle ragioni giuridiche, ed anche per queste la minoranza della Commissione insiste nel suo emendamento.

Queste ragioni giuridiche derivano dalle stesse disposizioni dello Statuto, il quale garantisce a tutti i cittadini i loro diritti di proprietà. Egli è certo, che in alcune regioni d'Italia, le farmacie sono una privata proprietà dei cittadini; costituiscono un patrimonio che viene dato in dote, lasciato per testamento, trasmesso per contratti come qualunque altra proprietà privata.

Or bene, con questo articolo di legge, voi spogliate ingiustamente, contro lo Statuto, contro le disposizioni della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, due o tre mila cittadini della loro privata proprietà.

Il Governo e la legge dicono che sarà data loro una indennità; ma questa indennità non è stabilita nella legge che siamo chiamati a votare; mentre, anche giusta la legge sull'espropriazione per causa di utilità pubblica, deve essere prima data l'indennità corrispondente.

Non aggiungo altro. Voi rovinerete migliaia di famiglie; pregiudicherete interessi legittimi; e poi, quando saranno disturbati profondamente, gitterete addosso ai contribuenti un carico grave e non necessario.

Concludo, che per le ragioni finanziarie esposte dall'onorevole Lucca, e per queste brevissime ragioni giuridiche, le quali, piuttosto che esposte, ho riassunte, dichiaro che la minoranza della Commissione, riconoscendo nell'emendamento Lucca una formola più precisa di quella che avevamo proposto, aderisce al suo emenda-

mento, confidando che, se non altro, la Camera lo prenderà in benevola considerazione e ne salverà la sostanza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fagioli.

Fagioli. Io ho esaminato quest'articolo tanto combattuto e sotto il punto di vista della necessaria garanzia di quelli che sono veri diritti quesiti, e sotto il punto di vista dell'interesse generale dello Stato; e da questo esame io mi sono formato il convincimento che proprio questo tanto combattuto articolo 68 sia migliore di tutte quelle altre formole che sono state presentate.

Quest'articolo viene combattuto per due ordini di considerazioni, che emergono dal tenore degli emendamenti che sono stati svolti. Si è detto cioè che bisognava che la Camera si preoccupasse prima di tutto degli interessi generali e del grave onere di cui non si conosceva l'entità e che si andava alla cieca a imporre al paese. Si è detto inoltre che non era abbastanza garantita la tutela dei diritti quesiti. Ora, ascoltando il discorso brillante e dotto dell'onorevole Lucca, io mi sono chiesto: se l'onorevole Lucca si preoccupa dell'onere finanziario, che può derivare dalla liquidazione di questi diritti, quando questa si farà con una legge speciale, a che gli giova sostenere un emendamento che non fa altro, rispetto alla questione finanziaria, che togliere il termine di cinque anni alla presentazione di quel progetto che deve consacrare le libertà piena dell'esercizio della farmacia?

L'onorevole Lucca disse: io non intendo, non posso nemmeno pensare che un Governo che si rispetti fissi un termine di cinque anni per la presentazione di un disegno di legge, e poi non lo presenti.

Ma questo argomento si può estendere anche un po' più in là, e dire: un Governo che promette la presentazione di un disegno di legge per la libertà della farmacia, non posso neppure pensare che manchi alla obbligazione che ha assunta; sa che deve eseguirla, che in un periodo conveniente di anni lo deve presentare.

Nè mi preoccupa la circostanza di questo termine fisso di cinque anni, perchè un Governo senza venir meno a nessuno di quegli obblighi che ha assunto con questa legge, e a nessuno di quelli che sono obblighi naturali di un Governo, può allo spirare dei cinque anni riconoscere che in quel determinato momento l'onere imposto dell'indennità da prestarsi sarebbe troppo grave, e

può ritardare, con l'autorizzazione della Camera, di uno, due e più anni la proclamazione e la effettuazione anche del principio della libertà di farmacia, finchè le condizioni del bilancio siano tali da permettere che nello stesso tempo si raggiunga il fine che tutti vogliamo, abolire cioè questi privilegi, che sono un ricordo di altri tempi senza sconcertare eventualmente l'equilibrio del bilancio.

Dunque col discorso dell'onorevole Lucca logicamente bisognerebbe venire alla conseguenza di sopprimere l'articolo e di dichiarare che il privilegio sarà mantenuto. Quando non si viene a questa conclusione, levare soltanto il termine di cinque anni lascia la questione intatta.

Io poi non voglio parlare dell'entità di questo gravame, perchè convengo con l'onorevole Lucca che il Governo oggi non è in grado, nè per gli studi fatti, presentando il progetto, nè per quelli che hanno potuto fare le Commissioni parlamentari, di determinare quale sia. Però io voglio ricordare una cosa, ed è questa che bisogna andare adagio nel creare queste ipotesi di compensi lautissimi, giacchè non tutti i privilegi sono diritti quesiti. Sarà a suo tempo da farsi una indagine esatta, e quando si vorrà bene distinguere ciò che è interesse, da ciò che è diritto quesito, si vedrà che di questi milioni parecchi dovranno sfumare.

Ed ora vengo all'altra parte della questione, a quella che fu specialmente trattata dall'onorevole Brunialti.

L'onorevole Brunialti crede che, per effetto dell'articolo 68 del progetto che la Camera è chiamata a votare, senza dubbio il diritto dei farmacisti sarebbe pregiudicato in questo senso, che immediatamente andrebbe in vigore il principio della libertà di esercizio delle farmacie, mentre l'indennità sarebbe riservata a 5 anni, secondo il disegno ministeriale e secondo gli emendamenti dell'onorevole Brunialti e dell'onorevole Lucca, fin Dio sa quando.

Per cui l'accettazione di questi due emendamenti porterebbe come conseguenza di esporre viemaggiormente le condizioni dei diritti quesiti all'alea delle condizioni del bilancio e della comodità del Governo nel presentare il disegno promesso.

Ma è poi vero che quest'articolo proclami il principio che immediatamente con la pubblicazione di questa legge la libertà d'esercizio venga adottata dovunque, non ostante i privilegi che esistono? A me pare indubbiamente di no, a me

pare che sia detto chiaramente l'opposto. Difatti questo articolo dice:

“ Sarà presentato nel corso di 5 anni dalla promulgazione della presente legge apposito progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nell'esercizio della farmacia, affin di regolare le indennità che potranno occorrere e provvedere i mezzi necessari a questo scopo. ”

Se dunque è detto che per l'abolizione dei privilegi e vincoli esistenti nel Regno in riguardo all'esercizio della farmacia deve essere presentata entro cinque anni una legge, ciò vuol dire che intanto, finchè la legge non venga, i privilegi e vincoli rimangono. Ne io mi lascio smuovere dalla considerazione che all'articolo 26 di questo disegno di legge sia stato proclamato il principio della libertà dell'arte farmaceutica.

Anzi a me pare che in nessun articolo di legge quel principio di libero esercizio farmaceutico sia stato proclamato. Inquanto all'esercizio della farmacia c'è il principio della libertà o il principio del privilegio. La legge non contiene alcuna dichiarazione; l'articolo 26 non fa che un divieto, una proibizione dicendo:

“ Non è permesso aprire una farmacia e assumerne la direzione senza averne dato avviso quindici giorni prima al prefetto. ”

Ma l'articolo non dice che chiunque dia avviso preventivo al prefetto potrà aprire una farmacia.

Quindi, io dico, chiunque vorrà aprire una farmacia dovrà dare avviso al prefetto nei paesi dove c'è libertà di esercizio, ma dovrà rispettare i privilegi ed i diritti che esistono, perchè giusta l'articolo 68 essi devono rimanere sino a che venga pubblicata una legge speciale che li abolisca; devono esistere quei privilegi ed ognuno dovrà sottostare alle conseguenze dell'applicazione delle leggi preesistenti, le quali regolano e limitano il privilegio della farmacia. Nè in questo mio pensiero mi trovo solo, perchè questa discussione si è già fatta in Senato in quella seduta che fu ricordata dall'onorevole Ercole. In quella occasione i senatori delle provincie piemontesi e lombarde e venete e cioè i senatori Pacchiotti, Alvisi e Griffini (mi sia permesso di nominarli) hanno sollevata questa stessa questione ed espresso questo stesso dubbio, che, cioè, potesse intendersi che la legge sulla libertà dell'esercizio entrasse immediatamente in vigore an-

che in quei paesi che sono governati da privilegi, vincoli o diritti speciali.

Ora il ministro dell'interno, il presidente della Commissione del Senato, (e bisognerebbe nominarli per comprendere quanta autorità essi abbiano) l'onorevole Cannizzaro che era relatore della Commissione, e l'onorevole Cambray-Digny che era presidente della Commissione, hanno dichiarato che per effetto di questa legge rimangono intatti i diritti speciali, vincoli, privilegi delle farmacie, finchè all'abolizione di essi non sarà provveduto colla legge speciale di cui parla l'articolo 68.

Di fronte a ciò lo stesso onorevole Costa, che pur avea trattato la questione, si dichiarò pago, e votò l'articolo.

Ora appunto, perchè questa questione fu sollevata, a me pare che alla Camera potrebbe bastare l'aver confermato dal Governo e dalla Commissione le dichiarazioni che sono state così solennemente fatte dal Governo e dalla Commissione concordemente in Senato, o meglio ancora se la Commissione vorrà prenderne atto con un ordine del giorno che tenga conto di questa spiegazione del tutto conforme a quella che mi pare la vera e logica interpretazione dell'articolo 68.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto segretario di Stato.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Se non prendo errore sono già svolte dall'una parte e dall'altra le ragioni relative a questo tema dell'articolo 68.

La maggioranza della Commissione, come sapete, ha ritirato l'emendamento, che aveva proposto, e si accontenta dell'articolo che fu approvato dal Senato. A questo proposito debbo richiamare alla memoria di voi tutti la dichiarazione che fin dal principio ha fatto il ministro dell'interno la quale non può non influire a mantenere qual'è quest'articolo 68.

Una sola modificazione farebbe mancare lo scopo di non rimandare la legge al Senato.

Allora tanto valeva accettare emendamenti in tutte quelle altre parti che parevano suscettibili di modificazioni utili.

Non spostiamo adunque la questione: non si tratta, secondo me, che d'interpretare o meglio d'intendere semplicemente l'articolo 68. Ora la naturale intelligenza dell'articolo 68 è stata esattamente accennata nella discussione del Senato: e nessuno penserà che il Governo non voglia ripetere dinnanzi alla Camera dei deputati le stesse dichiarazioni che ha fatte in Senato.

L'articolo 68 per il Governo ha questo signifi-

ficato. È proclamata la libertà dell'esercizio farmaceutico, poichè nessuno potrebbe sostenere come sistema lo *statu quo* ed il privilegio nell'esercizio della professione di farmacista. Siccome però ci troviamo di fronte a vantati privilegi e diritti che non sono nè certi, nè liquidi, è ragionevole che si debba sospendere l'applicazione del principio di libertà, finchè non si venga, nel termine indicato nello stesso articolo di legge, ad appurare e liquidare i pretesi diritti o privilegi e finchè non siano determinati i mezzi coi quali si possa far fronte al risarcimento cui potesse dar luogo la effettiva abolizione di ogni forma di privilegio.

Vuol dire adunque che non si muta lo stato delle cose fino a che una nuova legge non sia stata presentata ed approvata dal Parlamento.

Da ciò la manifesta inopportunità del discorso dell'onorevole Lucca, il quale vorrebbe conoscere sin da ora quali sieno gli oneri ai quali lo Stato può andar incontro coll'abolizione dei privilegi e diritti vantati. Lo sapremo, onorevole Lucca, quando si tratterà di approvare o di respingere la legge di cui è parola nell'articolo; legge che il Governo dovrà presentare al Parlamento entro un quinquennio.

Questa ricerca per adesso è perfettamente oziosa. Quando le difficoltà finanziarie accennate dall'onorevole Lucca fossero tanto gravi da dovere, per una necessità momentanea, prorogare ancora il termine dell'applicazione del principio, provvederà a suo tempo il Parlamento.

Intanto a me preme di osservare, o signori, che con l'articolo 68 non intendiamo di riconoscere diritti di sorta. Noi possiamo ammetterli in ipotesi, ma non li riconosciamo.

Non è esatto il dire che sin d'ora ci accogliamo degli oneri. Noi li vogliamo vedere in faccia questi diritti e questi privilegi; e quando avremo accertata la loro legittimità, li valuteremo in guisa che il risarcimento sia proporzionato al danno.

Ingiusta è l'osservazione dell'onorevole Brunialti, che noi procediamo per via di confisca; quasi che il monopolio nell'esercizio di una professione non fosse una vera confisca della libertà degli altri e la soppressione della concorrenza legittima. Il privilegio è la confisca, onorevole Brunialti, non già il ritorno alla funzione della libera concorrenza. D'altronde nessuno ha mai pensato che si tratti, nel caso, di espropriazione per causa di pubblica utilità. Si tratta invece di sostituire ad un ordinamento privilegiato il regime della libertà. Ma quando pure si trattasse di espropria-

zione per pubblica utilità, nego che si possa dire offeso il diritto e la giustizia; imperocchè, il giorno in cui priveremo del loro diritto esclusivo coloro che ne godessero legittimamente, li manterremo pienamente indenni, e sarà contemporaneo, come nei casi di espropriazione per utilità pubblica, l'atto di espropriazione e il pagamento della indennità.

Queste dichiarazioni del Governo, che sono esattamente conformi a quelle che già fece in Senato, esattamente conformi a quelle dell'ufficio senatoriale; dichiarazioni che la maggioranza della Commissione parlamentare accetta pienamente, devono bastare a toglier di mezzo ogni dubbio intorno al significato dell'articolo in discussione che io confido sarà approvato dalla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola.

Frola. Dopo le dichiarazioni fatte dal Governo poco mi resta a dire. Due erano gli emendamenti presentati da me in unione agli onorevoli colleghi Badini, Bobbio, Demaria e Cibrario del seguente tenore:

“ La presente legge, per quanto riguarda la libertà dell'esercizio dell'arte farmaceutica, andrà in vigore dopo che saranno aboliti i vincoli, privilegi e diritti esistenti nel regno nell'esercizio della farmacia, e liquidate le relative indennità a senso dell'articolo 68, e nelle provincie, nelle quali sianvi farmacie non piazzate, come quelle istituite in epoca anteriore alle regie patenti 16 marzo 1839, sarà mantenuta la trasmissibilità sia per atto tra vivi, che per successione a causa di morte, salve le opportune autorizzazioni nell'interesse della sanità pubblica, ed osservate le disposizioni della presente legge. »

Il primo è diretto appunto a sospendere la legge in quanto proclama la libertà dell'esercizio, insino a che non siano risarcite le indennità spettanti e provveduto per gli attuali aventi diritto: questa prima proposta ha l'autorevole conforto di quanto ne diceva il Rattazzi al Senato nel 1857 nonchè di molte associazioni farmaceutiche e della stessa onorevole Commissione parlamentare che riferì sul presente disegno di legge la quale nell'articolo 69 esprimeva precisamente il concetto che è insito nell'emendamento presentato.

Il secondo è diretto a non violare un diritto di proprietà, un diritto acquisito per quelle farmacie non piazzate istituite in epoca anteriore alle patenti del 1839: l'inceppamento della trasmissività di queste farmacie o mediante il concorso od in altro modo sarebbe una violazione

del diritto di proprietà e poichè pare che sia sorto il dubbio riguardo alle condizioni in cui i titolari delle farmacie in discorso hanno diritto di credersi costituiti, importa che tale dubbio sia dissipato e troverebbe sede opportuna l'aggiunta del proposto emendamento che chiarisca tale concetto e determini la conservazione quanto alle farmacie di cui si tratta della trasmissibilità sia per atto tra vivi che per successione.

Sul primo emendamento il Governo fece esplicite favorevoli dichiarazioni, che accetto, però pure sul secondo desidero sentire l'avviso del Governo, e siccome vado persuaso che sarà equamente favorevole, perchè fondato sul medesimo principio, dichiaro fin d'ora di convertire i due emendamenti in un ordine del giorno che comprenda i concetti racchiusi nelle fatte proposte e dia interpretazione chiara ed autentica all'articolo 68.

Quindi, accettando le dichiarazioni del Governo, presento apposito ordine del giorno nel senso sovra svolto e confido che sarà accolto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Panizza, relatore. Davanti ad una legge che si chiama di tutela dell'igiene e della sanità pubblica, l'esercizio farmaceutico non può preoccupare il legislatore che sotto due soli punti di vista. Parmi cioè che quelli a cui si concede gratuitamente la visita sanitaria, debbano avere anche i soccorsi, senza i quali la visita sanitaria resterebbe illusoria; vale a dire abbiano le somministrazioni gratuite o a prezzo ridotto dei medicinali. Il secondo punto di vista è la vigilanza che si deve esercitare su questo ramo di servizio.

Ogni altro argomento infatti è d'indole economica e non trova la sede opportuna in una legge sanitaria. Non si provvede a che il povero abbia, oltre il medico, i medicamenti coi limiti di spazio e di popolazione che erano assegnati ai farmacisti. Anzi, assegnando limiti di spazio e di popolazione ai farmacisti, si raggiunge l'effetto opposto.

Il farmacista non è un puro commerciante, ma è un professionista, il quale cerca il compenso del suo esercizio professionale vendendo i medicamenti ad un prezzo che va piuttosto verso il limite superiore che verso il limite inferiore della tariffa stabilita dalla farmacoepa.

Però non è ancora certo che il regime della libera concorrenza possa considerarsi come un rimedio a questo stato di cose, perchè invece della concorrenza è più facile che si stabilisca tra gli esercenti dello stesso luogo una coalizione, che

si potrebbe convertire in danno dei consumatori; potrebbe accadere ciò che accade oggi in Toscana, dove il farmacista accumula più esercizi, come quello del pizzicagnolo e del droghiere con scapito non dirò della dignità della professione, ma della sicurezza di questo esercizio che viene così a mancare di ogni seria garanzia.

Di rimedi a questo male noi non abbiamo trovato, dopo averci molto meditato sopra, se non quello contenuto nella proposta, che fece il Governo in Senato nel suo primo disegno di legge; vale a dire istituire le condotte farmaceutiche e rendere obbligatoria per i comuni oltre l'assistenza medica anche l'assistenza farmaceutica.

Il Governo nel Senato e la maggioranza della Commissione qui, ritirando la proposta delle condotte farmaceutiche, hanno fatto il sacrificio alla ristrettezza finanziaria dei comuni, del solo emendamento che accennasse ad un rapporto dell'esercizio farmaceutico con la tutela della sanità; ed hanno creduto di riparare ammettendo che nell'assistenza medica obbligatoria debba intendersi, in ogni caso, compresa l'assistenza farmaceutica obbligatoria.

Ora la questione sorta all'articolo 68 è d'indole diversa; non è una questione sanitaria, ma di puro diritto; riguarda la tutela di alcuni interessi. E dico espressamente *alcuni*, perchè le petizioni delle Società farmaceutiche di Milano, di Torino e di qualche altra provincia non riguardano gli interessi dei farmacisti in generale, ma di alcuni che per avventura in queste provincie siano investiti di privilegi e diritti speciali. Si potrebbero perciò considerare come disinteressate nella questione, che si agita in questo momento, tutte le provincie meridionali, la Toscana, le provincie modenesi e parmensi, la Sardegna, e nelle provincie dove esistono vincoli, privilegi, diritti, tutte le farmacie d'istituzione più recente che io ritengo siano il numero maggiore. Ma per quanto siano circoscritti in questa limitatissima sfera, io credo che i diritti dei farmacisti vadano rispettati.

Si sono aboliti altri vincoli e privilegi in Italia, e quindi oggi tutti ammettono che anche l'esercizio della farmacia debba rientrare nel diritto comune.

Questo principio fu proclamato in Senato ogni volta che si discusse un Codice sanitario, vale a dire tre volte; ma è chiaro che, essendo stati gli altri vincoli e privilegi aboliti mediante indennità, non c'era motivo che quelli dei farmacisti non dovessero subire uguale trattamento.

Considerata la difficoltà di valutarli fin d'ora, difficoltà di cui ampiamente ho dichiarato i motivi nella discussione generale; considerata la necessità di riservare questa materia a una legge speciale, fu adottata la disposizione contenuta nell'articolo 68. Nell'intento di non lasciare alcun dubbio sulla vera interpretazione dell'articolo 68 si era proposto di modificarne la forma, ma io debbo osservare, ed è già espresso nella relazione, che l'emendamento della Commissione veniva interpretato nello stesso senso nel quale il Senato interpretava l'articolo 68 che abbiamo dinanzi; vale a dire, che nelle provincie dove esistono vincoli, privilegi o diritti questi seguitano a sussistere, fino a che non saranno soppressi con legge speciale. In altri termini sia coll'articolo di legge del progetto ministeriale, sia con quello a cui la Commissione ha rinunciato rimane impregiudicata la questione dei vincoli, privilegi e diritti dei farmacisti, e quindi, nelle provincie dove esistono, anche quella della libertà di esercizio.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura domando se sia appoggiata.

(E appoggiata).

Lucca. Chiedo di parlare contro la chiusura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca contro la chiusura.

Lucca. Chiedo alla Camera mi sia lecito almeno di rispondere alle osservazioni che si sono fatte e di chiedere che si risponda alla domanda che io avevo presentata, se cioè si può sapere a un dipresso quali siano gl'impegni che si assumono. *(Rumori).*

Presidente. Metto a partito la chiusura.

(E approvata).

Ora si dovrà venire ai voti. All'articolo 68 l'onorevole Lucca contrappone un emendamento concepito in questi termini:

“ Per le provincie dove esistono vincoli, privilegi o diritti speciali nell'esercizio della farmacia, *ferme restando le disposizioni degli articoli 26 e seguenti*, la presente legge per quanto riguarda la libertà dell'esercizio dell'arte farmaceutica andrà in vigore dopo che, con apposita legge, saranno aboliti i suddetti vincoli, privilegi e diritti, e liquidate le relative indennità. ”

Vi è anche l'emendamento Frola che però fu ritirato e sostituito da un ordine del giorno. Tre

sono dunque gli ordini del giorno di cui darò lettura.

Il primo, sottoscritto dagli onorevoli Ercole, Colombo, Giordano, Trompeo, Zucconi, Guglielmi, Arnaboldi, Bottini, Chiala e Senise, è così concepito:

“ La Camera preso atto della concorde interpretazione data dal Governo e dalla Commissione all'articolo 68 del disegno di legge sulla tutela dell'igiene nel senso che le disposizioni relative alla libertà dell'esercizio delle farmacie andranno in vigore dopo che sarà emanata la legge prevista dall'articolo stesso passa all'ordine del giorno. ”

V'è poi il seguente ordine del giorno proposto dagli onorevoli Frola, Solimbergo, Cibrario, Peyrot, Geymet, Chiapusso, Galimberti, Mensio Giordano e Brunialti concepito in questi termini:

“ La Camera, prendendo atto che la presente legge, per quanto riguarda la libertà dell'esercizio dell'arte farmaceutica, andrà in vigore dopo che saranno aboliti i vincoli, i privilegi e diritti speciali esistenti nel regno per l'esercizio delle farmacie con liquidazione delle relative indennità, e che nelle provincie, nelle quali sianvi farmacie non piazzate come quelle istituite in epoca anteriore alle regie patenti 16 marzo 1839 sarà mantenuta la trasmissibilità sia per atto tra vivi che per successione, a causa di morte, salve le disposizioni della presente legge, passa all'ordine del giorno. ”

Viene finalmente l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Luggi concepito in questi termini:

“ La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, in ordine all'interpretazione dell'articolo 68 sull'esercizio delle farmacie, passa all'ordine del giorno. ”

Pare a me che prima di tutto si debba mettere in votazione l'emendamento dell'onorevole Lucca.

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Fortis, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Prego l'onorevole Lucca di considerare che la sua insistenza nel proposto emendamento potrebbe tornare in pregiudizio del concetto da lui propugnato.

Supponga per un momento che la Camera rifiuti il suo emendamento: vorrebbe dire che la Camera approva tutto il contrario. Invece, se l'onorevole Lucca, rinunciando all'emendamento,

si contentasse di fare adesione ad uno degli ordini del giorno che sono stati proposti, io penso che il suo concetto sarebbe salvo e che il risultato sarebbe uguale.

Ad ogni modo, la Camera lo sa già, il Governo non può accettare l'emendamento dell'onorevole Lucca.

Baccarini. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che? Sull'ordine della votazione?

Baccarini. Per proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Baccarini. A me pare che questa fila di ordini del giorno, dei quali abbiamo udito lettura, dia alla questione l'aspetto di un'importanza che non ha.

Qui siamo alla discussione di una legge, soprattutto alla discussione di un articolo che mi permetterei quasi di dire che potrebbe fare a meno di comparire in questa stessa legge. Perché io non vedo la necessità che una legge prescriva al Governo l'obbligo di presentarne un'altra; anche senza questo articolo, può presentarla quando vuole.

Io non credo alla bontà delle modificazioni proposte dalla Commissione, più che a quella intrinseca del disegno ministeriale; e mi permetta l'egregio mio amico Fortis di osservargli che reputo necessario, pel buono andamento dei lavori parlamentari, che si voti puramente e semplicemente sull'emendamento dell'articolo ministeriale, senza far precedere dichiarazioni del Governo od ordini del giorno che mi pare diano alla cosa una importanza che non deve avere, e che, in certo modo, limita la libertà del voto. Mettendo a partito o l'articolo del Governo, o anche l'emendamento della Commissione, (se non proposto dalla Commissione, preso da un altro oratore), ognuno di noi voterà pel merito della cosa; o sì, o no.

Nè il Governo può vedervi null'altro che l'affermazione della persuasione in favore di quell'articolo, o di quell'emendamento; perchè credo che non vorrà certamente elevare a questione politica il discutere o non discutere degli emendamenti, perchè non ritorni una legge al Senato.

È opportuna, in certi momenti, la raccomandazione del Governo, che si passi sopra alle cose di secondaria importanza, per ottenere l'approvazione di una legge, e non comprometterla col rimando ad un altro ramo del Parlamento; ma qui non mi pare nemmeno il caso di ciò: perchè, domani o doman l'altro, discuteremo pure gli emendamenti della legge comunale e provinciale, e a me parrebbe strano (non me lo aspetto certa-

mente) che il Governo dichiarasse, anche per quella legge, che non si possono far discussioni, per non rimandarla ancora al Senato. (*Commenti*). Ora, se, come credo (io ne sarei quasi sicuro) tornerà al Senato la legge comunale e provinciale, almeno per l'emendamento relativo all'affare dei sindaci, non credo che cascherebbe il mondo, o l'Italia, se ci tornasse anche questa legge, per una modificazione ad un articolo.

Questo dico in genere: perchè non posso credere che il Governo voglia far questione del ritorno o non ritorno al Senato.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Non esiste più l'emendamento della Commissione.

Baccarini. Lo so; ma è proposto da altri.

Dunque io sono favorevole all'emendamento della Commissione; e non credo con questo di venire il più lontanamente ad ammettere un altro concetto che possa riferirsi a considerazioni od a riguardi verso il Governo.

Io propongo quindi l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli ordini del giorno.

Presidente. Dopo parleremo degli ordini del giorno.

Prima di tutto bisogna votare l'emendamento proposto dall'onorevole Lucca, d'accordo con la minoranza della Commissione. Dopo, se l'emendamento Lucca è respinto, si voterà l'articolo; votato l'articolo, allora si vedrà se si abbiano ad accogliere alcuni degli ordini del giorno che sono diretti ad interpretare l'articolo; perchè sarebbe inutile il proporre, e votare un ordine del giorno che interpreta un articolo non ancora votato.

Questo mi pare logico.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Prima di passare alla votazione sono in debito di fare una dichiarazione all'onorevole Frola che me ne richiese.

La dichiarazione è questa: che il Governo non intende con l'approvazione di questo articolo di pregiudicare in nessuna guisa i diritti di cui è parola nell'aggiunta proposta dall'onorevole deputato.

Giordano Ernesto. Chiedo di parlare.

Presidente. La discussione è chiusa.

Giordano Ernesto. Sull'ordine della votazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giordano Ernesto. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Baccarini, non vorrei che avvenissero equivoci.

Io pregherei il Governo di voler dichiarare se accetta le proposte dell'onorevole Lugli e dell'ono-

revole Ercole; perchè io voterò contro l'emendamento che viene primo in votazione solamente se il Governo avrà dichiarato di accettare quest'ordine del giorno.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Perchè tutto proceda con la maggior possibile chiarezza, dichiaro fin d'ora che non accetto alcun emendamento nè alcun altro ordine del giorno, fuorchè i due che sono identici nel concetto, cioè quello dell'onorevole Lugli e quello dell'onorevole Ercole: ma siccome quello dell'onorevole Lugli è più semplice ed egualmente preciso, io credo che tutti si potrebbero acconciare ad accettarlo.

L'ordine del giorno Lugli, richiamando le dichiarazioni concordi del Governo e della Commissione, dichiarazioni che corrispondono esattamente a quelle che furono già fatte in Senato, non lascia cosa alcuna a desiderare.

Ma poichè altri deputati in un altro ordine del giorno hanno aggiunto qualche maggiore determinazione, se di ciò si facesse questione, io dichiaro che non avrei difficoltà di accettare questo secondo ordine del giorno; e pregherei allora l'onorevole Lugli di rinunciare al suo, poichè la sostanza è la stessa.

L'ordine del giorno Ercole, Colombo ed altri suonerebbe così: (ne darò lettura, quantunque il presidente debba farlo alla sua volta):

“ La Camera, preso atto della concorde interpretazione data dal Governo e dalla Commissione parlamentare all'articolo 68 del disegno di legge sulla *tutela dell'igiene e sanità*, nel senso (ecco l'aggiunta) che le disposizioni relative alla libertà di esercizio *delle farmacie* andranno in vigore dopo che sarà emanata la legge prevista nell'articolo stesso, passa all'ordine del giorno. „ (*Oh! oh! — Rumori*).

Di San Donato. È troppo lungo! Votiamo l'altro.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Per me è perfettamente indifferente.

Come i proponenti vedono, la maggiore esplicitazione da essi desiderata, può ritenersi inutile. Perciò se essi volessero accordarsi con l'onorevole Lugli...

Voci. Sì! sì! è meglio!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca per fare una dichiarazione.

Ercole. Vorrei sapere se l'ordine del giorno...

Presidente. Permetta, onorevole Ercole, ho data facoltà di parlare all'onorevole Lucca.

Ercole. Avevo male inteso.

Lucca. Per quanto mi dispiaccia contrariare l'onorevole sotto-segretario di Stato debbo farlo essendo assolutamente convinto che il rigetto anche

del mio emendamento (al quale ormai sono disposto perchè esso non è accettato dal Governo) non pregiudichi punto la questione che ho fatto. E poichè si è fatto della mia questione una questione da una parte d'interesse e dall'altra di libertà di commercio, mentre nessuno ha risposto alla questione come io l'avevo posta, insisto nel mio emendamento.

Di San Donato. E noi voteremo contro.

Presidente. Procediamo prima di tutto alla votazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Lucca.

Rileggo l'emendamento dell'onorevole Lucca.

“ Per le provincie dove esistono vincoli, privilegi o diritti speciali nell'esercizio della farmacia, *ferme restando le disposizioni degli articoli 26 e seguenti*, la presente legge per quanto riguarda la libertà dell'esercizio dell'arte farmaceutica andrà in vigore dopo che, con apposita legge, saranno aboliti i suddetti vincoli, privilegi e diritti, e liquidate le relative indennità. ”

Coloro, che intendono approvare questo emendamento, vogliono alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Lucca non è approvato).

Passeremo alla votazione dell'articolo 68 quale è proposto dal Governo. (Rumori).

Voci. No, no. Sull'ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno viene dopo, perchè esso è nel senso d'interpretare l'articolo 68. (Rumori in vario senso — No, no! — Sì, sì!)

Io leggo gli ordini del giorno come furono proposti; essi interpretano l'articolo stesso e non si può interpretare un articolo se prima non sia votato.

Sonnino. Sull'ordine della votazione, mi permetta di fare osservare che l'ordine del giorno appunto perchè modifica e determina il significato dell'articolo dev'essere messo in votazione prima... (Rumori — No, no!)

Tanto è vero che il regolamento dice espressamente all'articolo 82 che gli ordini del giorno sono votati prima che termini la discussione, appunto perchè si sappia in che senso si vota l'articolo, giacchè è appunto l'interpretazione che si deve dare ad un articolo che determina a votare contro od in favore dell'articolo medesimo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Per procedere senza equivoci credo opportuno dichiarare che il Governo non accetta alcun emen-

damento, e che rispetto ai due ordini del giorno che rendono il medesimo concetto, sarebbe indifferente...

Una voce. Siccome però bisogna prescegliarne uno...

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Mi occorre dichiarare all'onorevole Sonnino che il Governo non intende punto che l'ordine del giorno che esso accetta, cambi o modifichi in guisa alcuna il significato dell'articolo stesso, nè lo determini. (Commenti).

Voce. Allora è inutile.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Semplicemente l'ordine del giorno accenna alla intelligenza che si deve dare all'articolo.

Lugli. Ho chiesto di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lugli. Presentando il mio ordine del giorno, io era persuaso che dovesse venire votato prima dell'articolo. Ma riflettendo che la interpretazione dell'articolo in contestazione (sul quale siamo del resto tutti d'accordo) doveva, mediante l'ordine del giorno, avere luogo una volta che l'articolo fosse stato dalla Camera deliberato, così credetti di modificarlo, acciò venisse votato dopo l'approvazione dell'articolo medesimo.

Ma dal momento che il Governo riconosce la opportunità che alla votazione dell'articolo preceda quello dell'ordine del giorno esplicativo, così non ho difficoltà che alle parole *passa all'ordine del giorno*, si sostituiscano le altre *passa alla votazione dell'articolo medesimo*.

Presidente. Allora Ella, onorevole Lugli, modifica il suo ordine del giorno nel senso di passare alla votazione dell'articolo 68.

Lugli. Precisamente.

Presidente. L'onorevole Ercole accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Lugli?

Ercole. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha dichiarato già che accettava il nostro ordine del giorno: io non ho quindi difficoltà di associarmi all'ordine del giorno dell'onorevole Lugli perchè in sostanza è identico al mio.

Noi volevamo prendere atto delle dichiarazioni del Governo e della Commissione sulla concorde interpretazione dell'articolo; raggiunto questo scopo, non abbiamo null'altro da dire.

Presidente. Dunque Ella ritira il suo ordine del giorno, e si associa a quello dell'onorevole Lugli.

Ercole. Perfettamente.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Vorrei che si arrivasse a concludere: e dal momento che l'onorevole Ercole, con una condiscendenza della quale lo ringrazio, ha dichiarato testè che a lui torna indifferente che la votazione si faccia sull'ordine del giorno da lui proposto insieme ad altri, oppure sull'ordine del giorno proposto dall'onorevole Lugli, io profitto di questa condiscendenza per domandare che si voti sull'ordine del giorno Lugli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola.

Frola. Dopo le fatte dichiarazioni io non ho difficoltà di associarmi all'ordine del giorno dell'onorevole Lugli, anche perchè ritengo quest'ordine del giorno più comprensivo, e risolvete tutte le questioni sottoposte alla Camera.

Presidente. Onorevole Baccarini, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Baccarini. Io avea proposto l'ordine del giorno puro e semplice nella supposizione che dovessero precedere la votazione dell'articolo e dell'emendamento e questo perchè per me era un impedimento a votare l'emendamento senza dare al mio voto un colore che non avea; ora che l'emendamento è stato respinto, per esser logico, voto anche l'ordine del giorno Lugli che almeno dà all'articolo che voterò il significato che avea l'emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Prego l'onorevole Lugli di assentire ad una sola modificazione che mi pare in armonia col suo concetto, e cioè che si sostituisca alla parola *interpretazione*, la parola *intelligenza*.

Presidente. Consente l'onorevole Lugli?

Lugli. Mi pare che siano sinonimi.

Presidente. L'ordine del giorno dell'onorevole Lugli è così concepito:

“ La Camera, udite le dichiarazioni del Governo in ordine all'intelligenza dell'articolo 68 per l'esercizio della farmacia, passa alla votazione dell'articolo medesimo. ”

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

Coccapieller. Ma cosa volete interpretare! (*Rumori — Risa*).

(*L'ordine del giorno dell'onorevole Lugli è approvato*).

Presidente. Pongo a partito l'articolo 68.

(*È approvato*).

“ Art. 69. È estesa a tutte le provincie del Regno la legge del 12 giugno 1886 sulla coltivazione del riso. ”

(*È approvato*).

“ Art. 70. Un regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per l'applicazione della presente legge.

“ Saranno poi approvati con decreto reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, quei regolamenti speciali che occorreranno per l'esecuzione delle varie parti di questa legge. ”

(*È approvato*).

“ Art. 71. Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie alla presente legge.

(*È approvato*).

Questa legge sarà votata a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

Discussione sull'ordine del giorno.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Chiedo alla Camera che per domani sia posta all'ordine del giorno la legge comunale e provinciale, e poscia la legge sul Consiglio di Stato. (*Commenti*).

Presidente. Prima di interpellare la Camera sull'ordine del giorno, debbo pregare l'onorevole ministro dei lavori pubblici di dire se e quando intenda rispondere all'interpellanza direttagli dall'onorevole Balenzano *sugli intendimenti del Governo intorno alle comunicazioni ferroviarie fra le Puglie e la città di Roma*; ed all'altra direttagli dagli onorevoli Gagliardo, Randaccio, Armirotti, Bertollo e Pellegrini *intorno all'insufficienza di carri ferroviari sugli scali del porto di Genova*.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Siccome presumo che, stante la ristrettezza del tempo, gli onorevoli interpellanti vorranno esser molto discreti nelle loro domande, affinchè io possa essere molto sobrio nelle mie risposte, io mi proporrei di rispondere giovedì, una volta esaurita l'interrogazione dell'onorevole Torrigiani.

Presidente. Gli onorevoli Balenzano e Gagliardo accettano?

Gagliardo. Accetto.

Balenzano. Sì.

Presidente. Allora rimane così stabilito.

Devo pur pregare il ministro delle finanze di dichiarare se e quando intenda rispondere all'interpellanza dell'onorevole Cucchi Luigi che è la seguente:

“ Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze circa la presentazione del disegno di legge per determinare gli effetti giuridici del catasto, come prescrive l'articolo 8 della legge 1º marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria. ”

Magliani, ministro delle finanze. Risponderò domani in fine di seduta.

Presidente. L'onorevole Cucchi accetta?

Cucchi Luigi. Accetto.

Trompeo. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Trompeo. Per una causa dolorosa, a tutti nota, domenica non potè aver luogo l'esposizione finanziaria che l'onorevole ministro delle finanze doveva fare.

Se l'onorevole ministro me lo permette, vorrei pregarlo di dire in qual'altro giorno sarebbe disposto a farla, affinchè tutti i nostri colleghi potessero esserne informati a tempo.

Magliani, ministro delle finanze. Pregherei la Camera di fissare la seduta di venerdì. (*Oooh! — Si ride.*)

Presidente. Allora rimane così stabilito.

La seduta termina alle 6.50.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)

2. Interpellanza del deputato Cucchi Luigi al ministro delle finanze circa la presentazione del disegno di legge per determinare gli effetti giuridici del catasto. (*Da svolgersi in fine di seduta.*)

Discussione dei disegni di legge:

3. Modificazione alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865. (18) (*Modificato dal Senato.*)

4. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139)

5. Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168)

6. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

7. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

8. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave o torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

9. Approvazione di vendite e permutate di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

10. Affrancamento dei canoni decimali. (63)

11. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)

12. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)

13. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

14. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74)

15. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del regio esercito. (166)

16. Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. (163) (*Modificato dal Senato.*)

17. Conversione in legge di tre decreti reali del 29 settembre e 28 ottobre 1888, riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86. (192)

18. Distacco della frazione Crespi dal comune di Canonica d'Adda ed aggregazione al comune di Capriate d'Adda. (119)

19. Autorizzazione di spesa straordinaria per l'impianto di una stazione sanitaria nel porto di Genova. (199)

20. Provvedimenti finanziari. (223)

21. Conversione in legge dei regi decreti 6 agosto e 18 agosto 1888, con cui si approvano le convenzioni per i servizi di navigazione fra Brindisi e Patrasso, e fra Genova e Batavia. (195-196)

22. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1888-89. (210)

23. Autorizzazione di spese straordinarie militari da iscriversi nei bilanci della guerra e della marina negli esercizi finanziari 1888-89 e 1889-90. (222)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

